Progetto “Data Center ML10 e ML11” – Studio di Impatto Ambientale

Cap. 2 – Quadro di Riferimento Programmatico

PREPARATA PER

Equinix Hyperscale 2 (ML10) S.r.l.

Ottobre 2025

REFERIMENTO
0764977

INFORMAZIONI DOCUMENTO

TITOLO	**Progetto "Data Center ML10 e ML11" – Studio di Impatto Ambientale**
SOTTOTITOLO	Cap. 2 – Quadro di Riferimento Programmatico
NUMERO DI PROGETTO	0764977
Data	Ottobre 2025
Versione	Final
Autore	ERM
Cliente	Equinix Hyperscale 2 (ML10) S.r.l.

CRONOLOGIA REVISIONI

				APPROVAZIONE ERM		
VERSIONE	REVISIONE	AUTORE	RIVISTO DA	NOME	DATA	COMMENTI
Final	001	Riccardo Boniardi	Jacopo Signorini	Marco Miori	Ottobre 2025	

PAGINA DELLE FIRME

Progetto "Data Center ML10 e ML11" – Studio di Impatto Ambientale

Cap. 2 – Quadro di Riferimento Programmatico

0764977

Marco Miori
Partner

Mirko Magagnini
Project Manager

Jacopo Signorini
Project Director

Riccardo Boniardi
Main Contributor

ERM Italia S.p.A.
Via San Gregorio, 38
20124 Milano - Italia
Tel: +39 02 674401

© Copyright 2025 by The ERM International Group Limited and/or its affiliates ('ERM'). All Rights Reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without prior written permission of ERM.

INDICE

1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 1

1.1 LEGISLAZIONE E PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA 1

1.1.1 Legislazione e Pianificazione a livello Sovranazionale E NAZIONALE 1
1.1.2 Legislazione e Pianificazione Regionale 8

1.2 STRUMENTI DI TUTELA TERRITORIALE ED AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE 11

1.2.1 Regio Decreto N.3267/1923 E Deliberazione N.1117 DEL 11 luglio 2000 12
1.2.2 Legge 6 dicembre 1991 N.394 12
1.2.3 D.P.R 8 settembre 1997 n.357 13
1.2.4 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 14
1.2.5 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 14
1.2.6 Rapporti con il progetto 15

1.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E TERRITORIALE 15

1.3.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 16
1.3.2 Rete Ecologica Regionale (RER) 21
1.3.3 Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA) 23
1.3.4 Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Milano (PTM) 24
1.3.5 Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano 30
1.3.6 Piano di Zonizzazione Sismica 32
1.3.7 Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) 33

1.4 PIANIFICAZIONE LOCALE 35

1.4.1 Inquadramento catastale 36
1.4.2 Piano di Governo del Territorio (PGT) di Settimo Milanese 37
1.4.3 Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Settimo Milanese 50

1.5 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE 52

1.5.1 Linee Guida Regionali – D.G.R. 24 giugno 2024 – N.XII/2629 52
1.5.2 Linee Guida Nazionali – D.M. n. 257 DEL 02 agosto 2024 54
1.5.3 Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA) della Regione Lombardia e zonizzazione del Territorio Regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente 56
1.5.4 Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Lombardia 58
1.5.5 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 60
1.5.6 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico Padano 63
1.5.7 Vincolo Idrogeologico 65
1.5.8 Aree Percorse dal Fuoco 66
1.5.9 Piano Cave della Città Metropolitana di Milano 68
1.5.10 Aree Protette e Rete Natura 2000 70

ELENCO DELLE TABELLE NEL TESTO

TABELLA 1-1: PRINCIPALI OBIETTIVI SU ENERGIA E CLIMA DELL'UE E DELL'ITALIA AL 2020 E AL 2030 (FONTE: PNIEC) 7

TABELLA 1-2: OBIETTIVI DEL PREAC AL 2030 9

TABELLA 1-3: OBIETTIVI STIMATI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI AL 2030 9

TABELLA 1-4: MISURE LOCALI PREVISTE DAL PREAC 11

TABELLA 1-5: DOCUMENTAZIONE DEL PGT DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE 40

TABELLA 1-6: LIMITI DI IMMISSIONE SONORA 51

ELENCO DELLE FIGURE NEL TESTO

FIGURA 1-1: LE 17 AREE OMOGENEE DELLO SCENARIO PREAC 2030 10
FIGURA 1-2: STRALCIO DELLA TAVOLA 2 "ZONE DI PRESERVAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE" DEL PTR, AGG 2022 18
FIGURA 1-3: STRALCIO DELLA TAVOLA D "QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE" DEL PPR, AGG 2022 20
FIGURA 1-4: STRALCIO DELLA TAVOLA I "QUADRO SINOTTICO TUTELE PAESAGGISTICHE DI LEGGE – ARTT. 136 E 142 D.LGS 42/04" DEL PPR, AGG 2022 21
FIGURA 1-5: RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 23
FIGURA 1-6: AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA (PTM) 27
FIGURA 1-7: RETE ECOLOGICA METROPOLITANA 28
FIGURA 1-8: SISTEMA INFRASTRUTTURALE 29
FIGURA 1-9: STRALCIO DELLA TAVOLA 8 "PARCO AGRICOLO SUD MILANO" 32
FIGURA 1-10: MAPPA DI CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI LOMBARDI 33
FIGURA 1-11: SITI CONTAMINATI E SITI BONIFICATI 35
FIGURA 1-12: MAPPA CATASTALE 37
FIGURA 1-13: UNITÀ DI INTERVENTO DEL PIANO ATTUATIVO "CASTELLETTO UNO" 39
FIGURA 1-14: CARTA DELL'USO DEL SUOLO – STATO DI FATTO 42
FIGURA 1-15: VINCOLI E TUTELE PAESAGGISTICHE SOVRAORDINATE 42
FIGURA 1-16: VINCOLI E TUTELE DI PIANO 43
FIGURA 1-17: CARTA DELLA SENSIBILITA' PAESISTICA 44
FIGURA 1-18: TAVOLA DELLE PREVISIONI DI PIANO 45
FIGURA 1-19: SCHEMA DI RETE ECOLOGICA COMUNALE 46
FIGURA 1-20: DISCIPLINA DELLE AREE 47
FIGURA 1-21: REGOLE PER GLI INTERVENTI E L'USO DEL SUOLO 48
FIGURA 1-22: AREE A PERICOLOSITÀ E VULNERABILITÀ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 49
FIGURA 1-23: STRALCIO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE 52
FIGURA 1-24: STRALCIO DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 63
FIGURA 1-25: STRALCIO DEL PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) 65
FIGURA 1-26: CARTA DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO 66
FIGURA 1-27: AREE PERCORSE DAL FUOCO 68
FIGURA 1-28: AREA CAVE ATTIVE E CAVE CESSATE 69
FIGURA 1-29 – AREE NATURALI PROTETTE 72

1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il presente capitolo contiene l'analisi degli strumenti di pianificazione paesaggistica, locale e settoriale vigenti sul territorio interessato dal progetto in esame, ubicato in località "Il Castelletto", Comune di Settimo Milanese, Città Metropolitana di Milano, in Regione Lombardia.

Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo Data Center (composto da due unità denominate ML 10 ed ML 11) all'interno di un'area industriale dismessa, classificata dal PGT come "Tessuti prevalentemente per attività industriali e artigianali".

1.1 LEGISLAZIONE E PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA

1.1.1 LEGISLAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO SOVRANAZIONALE E NAZIONALE

Il progetto del Data Center si inserisce in un contesto normativo e strategico in materia di energia e sostenibilità ambientale: la normativa nazionale impone infatti la necessità di applicare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a progetti che prevedono l'installazione di impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica superiore ai 150 MW_{th} tra quelli in Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, soggetti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Analogamente, le politiche nazionali e sovranazionali, attraverso appositi strumenti di regolamentazione, pongono particolare attenzione alla transizione energetica, all'efficienza e alla riduzione delle emissioni.

Con riferimento alla natura del progetto sono stati analizzati gli obiettivi primari della più recente pianificazione energetica e di controllo delle emissioni, adottata dalla Comunità Europea. Tali obiettivi possono riassumersi in:

- rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della competitività dell'economia europea;
- rispetto e protezione dell'ambiente.

Il quadro programmatico di riferimento dell'Unione Europea relativo al settore dell'energia comprende i seguenti documenti:

- I risultati della 28ª **conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici** (COP28), che si è tenuta dal 30 novembre al 13 dicembre 2023 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti;
- l'**Accordo sul fondo Loss&Damage** firmato a novembre 2022, nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP27, convocata a Sharm el Sheik e che si è conclusa il 18/11/2022;
- il **REPowerEU**: energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili per l'Europa, il piano presentato lo scorso maggio 2022 dalla Commissione Europea e completato il 20/07/2022;
- l'**Accordo di Glasgow** (Glasgow Climate Act), firmato nel novembre 2021, nell'ambito della COP26, l'annuale Conferenza dell'Onu sull'emergenza climatica, convocata a Glasgow conclusasi il 13 novembre 2021;
- il **Quadro 2030 per il Clima e l'Energia**;

- il **Winter Package**, varato nel novembre 2016;
- le **Strategie dell'Unione Europea**, incluse nelle tre comunicazioni n. 80, 81 e 82 del 2015 e nel nuovo pacchetto approvato il 16/2/2016 a seguito della firma dell'Accodo di Parigi (COP 21) il 12/12/2015;
- il "**Pacchetto Clima-Energia 20-20-20**", approvato il 17 dicembre 2008;
- il **Protocollo di Kyoto**.

Per completezza si segnalano anche gli Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2022, relativi alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Regolamento (UE).

1.1.1.1 CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI COP28

La 28ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) si è tenuta dal 30 novembre al 13 dicembre 2023 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L'UE e i suoi 27 Stati membri hanno partecipato all'evento come parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Durante la COP28 è stato effettuato il primo bilancio globale nell'ambito dell'accordo di Parigi, che ha valutato i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'accordo. Il bilancio ha sottolineato la necessità di raggiungere il picco delle emissioni globali di gas serra entro il 2025 e di ridurle del 43% entro il 2030 e del 60% entro il 2035 rispetto ai livelli del 2019, al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5 ºC. Inoltre, ha evidenziato il ritardo di alcuni paesi nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Le parti hanno concordato di presentare entro la COP30 i loro piani aggiornati per il clima per il 2035, allineati all'obiettivo di 1,5 ºC basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e sui risultati del bilancio globale del 2023.

È stato stabilito un quadro per un obiettivo globale di adattamento, insieme ad accordi per garantire il finanziamento delle attività di adattamento.

Durante la COP28, l'UE e i suoi paesi hanno incoraggiato le parti a concordare i seguenti obiettivi globali in materia di energia:

- **Transizione verso l'abbandono dei combustibili fossili**: le parti hanno convenuto di eliminare progressivamente i combustibili fossili nel settore energetico entro il 2050.
- **Energie rinnovabili ed efficienza energetica**: le parti hanno convenuto di triplicare la capacità globale di energia rinnovabile e di raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030.

Durante la COP28 è arrivata la conferma di quanto già deciso alla COP27 di Sharm el-Sheik. Sarà istituito il fondo per gli indennizzi a fronte delle perdite e dei danni patiti dai Paesi più vulnerabili della Terra a causa dei cambiamenti climatici (Loss and Damage), gestito dalla Banca Mondiale.

Infine, la successiva Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2024, conosciuta come COP29, è stata la XIX Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, organizzato dall'Azerbaigian, a Baku, e si è tenuta dall'11 al 24 novembre. I principali obiettivi della COP29 possono essere identificati nella revisione degli NDC Nationally Determined Contributions (Contributi Determinati a Livello Nazionale), ovvero i piani climatici nazionali che i Paesi membri delle Nazioni Unite devono attuare per ridurre le emissioni di CO_2.

1.1.1.2 CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI COP27

Nell'ambito della COP27, svoltasi a Sharm el-Sheikh e conclusasi il 18 novembre 2022, il principale risultato è stato l'istituzione del fondo "Loss and Damage", già discusso durante la COP26. Questo fondo è destinato ai Paesi vulnerabili e maggiormente colpiti dalle perdite e dai danni causati dai cambiamenti climatici.

I principali obiettivi della Conferenza erano quattro:

- **Mitigazione**: mantenere l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.
- **Adattamento**: stabilire un programma d'azione globale rafforzato in materia di adattamento.
- **Finanziamenti**: esaminare i progressi verso l'obiettivo di mettere a disposizione 100 miliardi di USD all'anno entro il 2025 per aiutare i paesi in via di sviluppo a fronteggiare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
- **Collaborazione**: assicurare una rappresentanza adeguata di tutti i portatori di interessi pertinenti nella COP27, con particolare attenzione alle comunità vulnerabili.

La COP27 ha mantenuto l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale entro 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali, proseguendo l'impegno della COP26 di Glasgow. Durante la Conferenza è stato riconosciuto che per mantenere l'obiettivo di 1,5°C è necessaria una riduzione delle emissioni del 43% entro il 2030 rispetto al 2019. Tuttavia, con gli impegni di decarbonizzazione attuali, la riduzione delle emissioni prevista sarebbe solo dello 0,3% entro il 2030 rispetto al 2019. Pertanto, gli Stati che non hanno ancora aggiornato i loro obiettivi di decarbonizzazione sono invitati a farlo entro il 2023.

1.1.1.3 REPOWEREU

In risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione Europea ha presentato il piano REPowerEU il 18 maggio 2022. REPowerEU è il piano per rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030. Il 20 luglio 2022, il piano è stato ulteriormente integrato con misure volte a ridurre del 15% la domanda di gas in tutti gli Stati membri dell'UE nei successivi otto mesi e ad accumulare più gas per l'inverno. Il 21 febbraio 2023, il Consiglio dell'UE ha formalmente adottato un regolamento modificativo per includere capitoli dedicati al piano REPowerEU nel dispositivo per la ripresa e la resilienza.

REPowerEU stabilisce una serie di misure per ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde, aumentando nel contempo la resilienza del sistema energetico dell'UE. I punti fondamentali sono:

- **Diversificazione**: l'UE sta collaborando con partner internazionali per trovare forniture energetiche alternative. A breve termine, sono necessarie forniture alternative di gas, petrolio e carbone. In futuro, acquisirà maggior importanza anche l'idrogeno rinnovabile.
- **Risparmio energetico**: tutti i cittadini, le imprese e le organizzazioni possono risparmiare energia. Sono previste anche misure di emergenza in caso di interruzione dell'approvvigionamento.
- **Accelerazione dell'energia pulita**: le rinnovabili costituiscono l'energia più economica e pulita disponibile e possono essere prodotte internamente, riducendo la necessità di importazioni. REPowerEU accelererà la transizione verde e stimolerà ingenti investimenti nell'energia rinnovabile, aiutando così l'industria e i trasporti a sostituire più rapidamente i combustibili fossili, riducendo le emissioni e la dipendenza energetica.

Il piano è sostenuto da misure finanziarie e provvedimenti legislativi volti a costruire la nuova infrastruttura e il nuovo sistema energetico di cui l'Europa ha bisogno. La Commissione propone di incrementare l'obiettivo per le rinnovabili al 2030 dall'attuale 40% al 45%. REPowerEU aumenterebbe la capacità complessiva di produzione di energia rinnovabile a 1.236 GW entro il 2030, rispetto ai 1.067 GW previsti nel pacchetto "Fit for 55". In particolare, la strategia dell'UE per l'energia solare promuoverà la diffusione del fotovoltaico. Con questa strategia, REPowerEU mira a connettere alla rete oltre 320 GW di nuova capacità solare fotovoltaica entro il 2025, più del doppio rispetto ai livelli attuali, e quasi 600 GW entro il 2030. Questa capacità supplementare consentirà di evitare il consumo di 9 miliardi di m³ di gas naturale all'anno entro il 2027.

1.1.1.4 ACCORDO DI GLASGOW E COP26

Nell'ambito della COP26, l'annuale Conferenza dell'ONU sull'emergenza climatica tenutasi a Glasgow e conclusasi il 13 novembre 2021, è stato firmato il Glasgow Climate Pact. La conferenza, rinviata l'anno precedente a causa della pandemia di Covid-19, è stata presieduta dal Regno Unito in partnership con l'Italia.

I principali obiettivi della conferenza erano quattro:

1. **Mitigazione**: azzerare le emissioni nette entro il 2050, mantenendo l'aumento delle temperature sotto 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali, accelerando l'eliminazione del carbone, riducendo la deforestazione e incrementando l'utilizzo di energie rinnovabili. Un punto cruciale è stato l'inserimento nel testo finale del Glasgow Climate Pact del riferimento alla graduale eliminazione dell'uso del carbone. Tuttavia, su richiesta dell'India, il termine "phase out" (eliminazione) è stato sostituito con "phase down" (riduzione progressiva).
2. **Adattamento**: affrontare gli effetti devastanti del cambiamento climatico supportando i paesi più vulnerabili. Durante la COP26, l'obiettivo era aiutare queste nazioni a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici per proteggere le comunità e gli habitat naturali a rischio. È stato deciso di raddoppiare i fondi internazionali per le azioni di adattamento, soprattutto nei paesi più vulnerabili, e approvato un programma di lavoro per definire il "Global Goal on Adaptation". Inoltre, è stato avviato un "dialogo" da concludersi entro il 2024 per l'istituzione di un fondo dedicato ai sistemi di allerta e alla minimizzazione delle perdite e danni climatici.
3. **Finanza per il clima**: l'obiettivo di raggiungere 100 miliardi di dollari annui entro il 2020 per supportare i paesi vulnerabili non è stato raggiunto, con i fondi arrivati a circa 80 miliardi nel 2019. Tuttavia, durante la COP26, molti paesi e istituzioni finanziarie hanno aumentato i loro contributi. Secondo le stime dell'OCSE, l'obiettivo di 100 miliardi di USD annui potrebbe essere raggiunto entro il 2023, con prospettive di aumentare l'impegno negli anni successivi.
4. **Finalizzazione del "Paris Rulebook"**: rendere operativo l'Accordo di Parigi attraverso tre temi tecnici:
   - ✓ **Trasparenza**: adottare tabelle e formati per il reporting delle emissioni di gas serra e il monitoraggio degli impegni nazionali (NDC). Le tabelle comuni (CRT) e i formati tabulari comuni (CTF) sono stati definiti per la rendicontazione dei dati e il monitoraggio dei progressi.
   - ✓ **Meccanismi** (Articolo 6 dell'Accordo di Parigi): raggiungere un accordo per l'utilizzo del mercato internazionale del carbonio per gli impegni nazionali, includendo linee guida per gli "approcci cooperativi" e l'adozione di regole per i "meccanismi di mercato" e approcci "non di mercato".
   - ✓ **Orizzonti temporali comuni**: incoraggiare i paesi a comunicare i loro NDC su base quinquennale, con tempistiche di attuazione di cinque anni.

Questi obiettivi e accordi della COP26 mirano a rafforzare gli sforzi globali per affrontare i cambiamenti climatici, migliorare la resilienza e sostenere una transizione giusta e sostenibile verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

1.1.1.5 QUADRO 2030 PER IL CLIMA E L'ENERGIA

Il Quadro 2030 per il clima e l'energia definisce traguardi e obiettivi strategici per l'Unione Europea nel periodo dal 2021 al 2030. Nell'ambito del Green Deal europeo, nel settembre 2020 la Commissione Europea ha proposto di aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra ad almeno il 55% entro il 2030, considerando sia le emissioni sia gli assorbimenti, rispetto ai livelli del 1990. Per raggiungere questo obiettivo, sono state considerate tutte le azioni necessarie nei vari settori coinvolti, tra cui l'incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica, accompagnate dalla formulazione di proposte legislative dettagliate per attuare questa maggiore ambizione.

Questo approccio permetterà all'UE di rispettare gli impegni dell'Accordo di Parigi, avanzando verso un'economia climaticamente neutra e aggiornando il suo contributo determinato a livello nazionale.

Gli obiettivi chiave per il 2030 sono:

- **Riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra** rispetto ai livelli del 1990.
- Una quota di **almeno il 32% di energia rinnovabile**.
- Un **miglioramento di almeno il 32,5% dell'efficienza energetica**.

L'obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni di gas serra sarà raggiunto attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, il regolamento sulla condivisione degli sforzi tra gli Stati membri per la riduzione delle emissioni e il regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura. In questo modo, tutti i settori contribuiranno al raggiungimento dell'obiettivo del 40% riducendo le emissioni e aumentando gli assorbimenti.

1.1.1.6 DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2018 N. 81

Il 17 luglio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 81 del 30 maggio 2018, con cui il Governo ha esercitato la delega assegnatagli dal Parlamento con la Legge n. 163 del 25 ottobre 2017 per l'attuazione della direttiva 2016/2284/UE, concernente la riduzione di alcuni inquinanti atmosferici.

Il D.Lgs. 81/18 ha abrogato il D.Lgs. n. 171 del 21 maggio 2004 (attuazione della direttiva 2001/81/CE), il quale continuerà, tuttavia, ad esplicare i suoi effetti circa la riduzione delle emissioni fino al 31 dicembre 2019; dopo tale data saranno vigenti gli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dal nuovo decreto.

Il D.Lgs. 81/2018 si pone come obiettivo il miglioramento della qualità dell'aria e la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, attraverso:

- impegni nazionali di **riduzione delle emissioni** di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine (PM2,5) su due orizzonti temporali (periodo 2020-2029 e dal 2030) rispetto all'anno preso come riferimento, ossia il 2005;
- l'elaborazione (da parte del MATTM, con il supporto tecnico di ISPRA ed ENEA), l'adozione e l'attuazione di **programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico**;

- l'elaborazione periodica, ai sensi dell'art. 6, di inventari e **proiezioni nazionali delle emissioni** che permetteranno di valutare l'evolversi della situazione emissiva nazionale, non solo per gli inquinanti per cui sono previste riduzioni, ma anche per altre sostanze, tra cui monossido di carbonio, metalli pesanti, inquinanti organici persistenti, black carbon, PM10;
- la realizzazione di una **rete di siti di monitoraggio** rappresentativi, da attuarsi in modo coordinato con i programmi di monitoraggio previsti dal D.Lgs. 155/10;
- una più **efficace informazione** rivolta ai cittadini utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili.

In relazione ai propositi internazionali, il decreto è finalizzato a perseguire:

- gli obiettivi di qualità dell'aria ed un avanzamento verso l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di **qualità dell'aria** in linea con gli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- gli obiettivi dell'Unione Europea in materia di **biodiversità e di ecosistemi**, in linea con il Settimo Programma di azione per l'ambiente;
- la **sinergia tra le politiche** in materia di qualità dell'aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia.

1.1.1.7 PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC)

Il 21/01/2020, a termine di un percorso avviato nel dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha dato notizia dell'invio alla Commissione europea del testo definitivo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) per gli anni 2021-2030, in attuazione del Regolamento 2018/1999/UE. Il Piano è stato predisposto dal MISE, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM ora MASE) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Il PNIEC è lo strumento fondamentale con cui vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO_2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Il Piano si struttura in 5 linee d'intervento, che si svilupperanno in maniera integrata:

- Decarbonizzazione;
- Efficienza energetica;
- Sicurezza energetica;
- Sviluppo del mercato interno dell'energia
- Sviliuppo della ricerca, dell'innovazione e della competitività.

L'obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.

I principali obiettivi del PNIEC italiano sono:

- una **percentuale di energia da FER** nei Consumi Finali Lordi di energia **pari al 30%**, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE;
- una **quota di energia da FER** nei Consumi Finali Lordi di energia **nei trasporti del 22%** a fronte del 14% previsto dalla UE;
- una **riduzione dei consumi di energia primaria** rispetto allo scenario PRIMES 2007 **del 43%** a fronte di un obiettivo UE del 32,5%;
- la **riduzione dei "gas serra"**, rispetto al 2005, con un obiettivo per tutti i settori non ETS **del 33%,** superiore del 3% rispetto a quello previsto dall'UE.

Nel quadro di un'economia a basse emissioni di carbonio, il PNIEC prospetta inoltre il phase out del carbone dalla generazione elettrica al 2025.

Nella seguente tabella, tratta dal testo definitivo del PNIEC inviato alla Commissione a gennaio 2020, sono illustrati i principali obiettivi del Piano al 2030, su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra e le principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Gli obiettivi risultano più ambiziosi di quelli delineati nella SEN 2017.

TABELLA 1-1: PRINCIPALI OBIETTIVI SU ENERGIA E CLIMA DELL'UE E DELL'ITALIA AL 2020 E AL 2030 (FONTE: PNIEC)

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
Energie rinnovabili (FER)				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (indicativo)	+1,3% annuo (indicativo)
Efficienza energetica				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (con trasporti)	-0,8% annuo (con trasporti)
Emissioni gas serra				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	
Interconnettività elettrica				
Livello di interconnettività elettrica	10%	8%	15%	10%[1]
Capacità di interconnessione elettrica (MW)		9.285		14.375

Si cita inoltre la proposta di aggiornamento del PNIEC inviata dal MASE alla Commissione europea nel mese di luglio 2023, i cui punti chiave riguardano:

- il raggiungimento di una percentuale di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nei consumi finali lordi di energia pari al 40,5%;

- il 37% di energia da rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento;
- il 31% di energia da rinnovabili nei trasporti;
- il 42% di idrogeno da rinnovabili per gli usi dell'industria.

1.1.1.8 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Per quanto concerne gli impianti elettrici di ML10 ed ML11, per l'alimentazione degli edifici è prevista una sottostazione di trasformazione alta/media tensione per alimentare tutto il campus tramite la rete di distribuzione nazionale in alta tensione.

Al fine di garantire l'indipendenza energetica di ML10 ed ML11 anche per lunghi periodi in mancanza della rete pubblica, sono previsti gruppi di motogenerazione diesel e gruppi di accumulo di energia statici UPS. I gruppi elettrogeni saranno attivati in maniera automatica in caso di mancanza della rete pubblica.

Il fabbisogno energetico richiesto dal progetto in esame sarà fornito direttamente dalla rete elettrica, limitandone la generazione via impianti termici alle condizioni di emergenza o manutenzione.

Relativamente all'efficienza dell'impianto di illuminazione (ML10-ML11), si prevede l'installazione di corpi illuminanti con sorgente luminosa a LED in grado di garantire la massima efficienza energetica e nel rispetto delle normative UNI 12464 e UNI 1838.

Per entrambe le unità si prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico da installare sul tetto degli edifici principali e sulle pensiline del parcheggio con una potenza di picco di complessiva pari a 278,88 kWp (per ciascun edificio). Questa scelta permetterà di massimizzare l'autoconsumo prodotto dall'impianto fotovoltaico utilizzandola per le utenze generali della palazzina uffici.

Sia per ML10 che per ML11 si prevede l'installazione di postazioni di ricarica dei veicoli elettrici a disposizione degli utilizzatori dei buildings. Nell'ottica di ridurre le pressioni ambientali ed il consumo di risorse, si prevede, inoltre, la realizzazione di sistemi di accumulo per il recupero dell'acqua piovana.

Inoltre, il progetto è stato implementato con efficienti sistemi meccanici al fine di ridurre gli impatti ambientali, ottimizzare la funzionalità dell'infrastruttura e mantenere elevati livelli prestazionali in conformità alle normative vigenti sopra analizzate.

1.1.2 LEGISLAZIONE E PIANIFICAZIONE REGIONALE

1.1.2.1 PIANO REGIONALE ENERGIA AMBIENTE E CLIMA (PREAC)

Nell'attuale contesto internazionale e nazionale, caratterizzato da sempre più ambiziose politiche per il contrasto ai cambiamenti climatici, la Regione Lombardia ha riconosciuto la necessità di uno strumento in grado di cogliere e integrare tutte le variabili tecnologiche, ambientali, climatiche, economiche e sociali che, grazie alla loro interrelazione, determinano situazioni di grande complessità. La programmazione energetica regionale si è dotata quindi di un Atto di Indirizzi, approvato dal Consiglio Regionale nel 2020 (l.r. 26/2003 e s.m.i), e del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), approvato dalla Giunta con D.G.R. n. 7553 del 15 dicembre 2022 in esito alla sua Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e successivamente

pubblicato sul http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ n. 52 del 27 dicembre 2022.

In linea con le politiche internazionali ed europee che vedono il 2030 quale anno determinante per la lotta al cambiamento climatico, anche il PREAC mira ad una temporalità di almeno 10 anni.

L'Atto di Indirizzi nell'ottica del 2050 ha delineato le seguenti **direttrici fondamentali** con l'obiettivo di affermare la Lombardia come "regione ad emissioni nette zero":

- riduzione dei consumi con incremento dell'efficienza nei settori d'uso finali;
- sviluppo delle fonti rinnovabili locali e promozione dell'autoconsumo;
- crescita del sistema produttivo, sviluppo e finanziamento della ricerca e dell'innovazione al servizio della decarbonizzazione e della green economy;
- risposta adattativa e resiliente del sistema lombardo ai cambiamenti climatici.

Il PREAC, rafforzando gli obiettivi proposti dall'Atto di Indirizzi in funzione dell'evoluzione della politica nazionale ed europea, si pone i seguenti obiettivi[1]:

- ridurre al 2030 le emissioni di gas climalteranti fino a **43,5** milioni di tonnellate (ovvero una diminuzione del 43,8% rispetto al 2005, escludendo il settore soggetto all'ETS, Emissions Trading Scheme);
- ridurre del **35,2%** i consumi energetici negli usi finali;
- produrre il **35,8%** dell'energia da fonti rinnovabili.

Nella tabella seguente, sono riportati gli obiettivi che il PREAC si prefigge di raggiungere sulla base delle linee generali indicate dall'Atto di Indirizzi.

TABELLA 1-2: OBIETTIVI DEL PREAC AL 2030

Obiettivo	Atto di indirizzi	PREAC (scenario MoSEL30)
Riduzione gas climalteranti vs 2005	40%	43,8%
Riduzione consumi finali di energia	Tra il 28% e il 32%	35,2%
Copertura di energia da fonti rinnovabili	Tra il 31% e il 33%	35,8%

Attribuite le emissioni indirette di energia elettrica agli specifici settori che ne sono responsabili, la riduzione complessiva - declinata nei vari settori di consumo energetico - è sintetizzata nella Tabella seguente.

TABELLA 1-3: OBIETTIVI STIMATI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI AL 2030

Settori	Riduzione di CO_2eq prevista rispetto al 2005	Riduzione di CO_2eq prevista rispetto al 2019
Industria non ETS	- 24,7%	- 10,6%
Civile	- 54,0%	- 30,8%
Trasporti	- 42,9%	- 27,7%
Agricoltura	- 28,4%	- 30,0%

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni da parte di ciascun settore, è stato utilizzato il modello MoSEL – sviluppato appositamente per il PREAC dalla

[1] PREAC, *Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non tecnica*, Regione Lombardia (2022)

Fondazione Politecnico di Milano – progettato per valutare il miglior mix tecnologico, in rapporto alle specificità dei territori, in grado di inquadrare il più efficiente rapporto tra i costi ed i benefici.

Il modello prende in considerazione i diversi settori di utilizzo dell'energia e le peculiarità territoriali (caratteristiche geografiche, di vocazione economica e di disponibilità delle risorse). Lo schema complessivo del sistema energetico lombardo è stato così strutturato suddividendo il territorio in 17 aree omogenee (figura 4).

FIGURA 1-1: LE 17 AREE OMOGENEE DELLO SCENARIO PREAC 2030

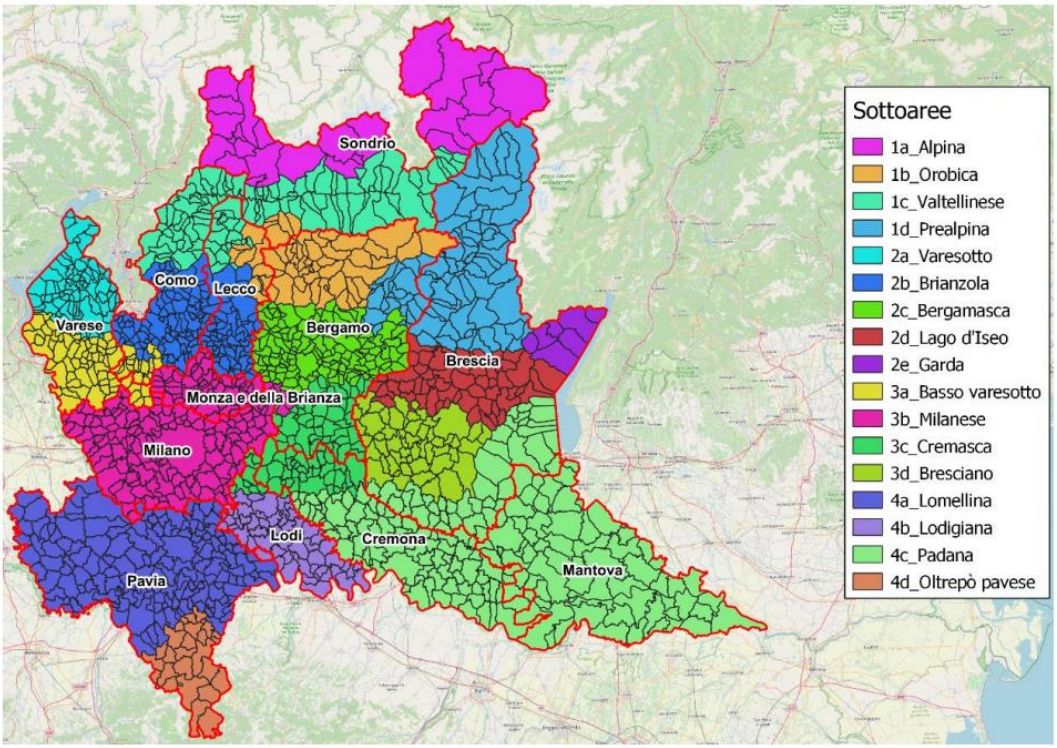

I dati di input del modello hanno tenuto conto della popolazione residente, delle caratteristiche meteoclimatiche e della struttura territoriale (urbana, agricola ecc) considerando al contempo che ciascuna area necessita di fabbisogni specifici attuali o potenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni. Il modello, pertanto, ha individuato una distribuzione ottimale degli investimenti per la riduzione delle emissioni da ripartire tra i diversi settori. Le misure di livello strategico individuate dal PREAC sono riassunte nella tabella seguente[2].

[2] PREAC 2030, *Executive Summary*, Regione Lombardia

TABELLA 1-4: MISURE LOCALI PREVISTE DAL PREAC

Misura del PREAC	Settore	Ambito
M1 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficiente	Civile – Industria	Efficienza - Rinnovabili
M2 Promozione delle comunità di energia rinnovabile (CER)	Civile – Industria	Efficienza - Rinnovabili
M3 Efficientamento edilizia privata	Civile	Efficienza - Rinnovabili
M4 Efficientamento edilizia pubblica e risparmio energetico nella pubblica illuminazione	Civile	Efficienza - Rinnovabili
M5 Sviluppo del fotovoltaico	Agricoltura – Industria – Civile	Rinnovabili
M6 Sviluppo delle biomasse legnose	Civile – Industria	Rinnovabili
M7 Decarbonizzazione dell'industria	Industria	Efficienza - Rinnovabili
M8 Mobilità e trasporti	Trasporti	Efficienza - Rinnovabili
M9 L'agricoltura della transizione energetica: bioenergie e assorbimenti di carbonio	Agricoltura	Efficienza - Rinnovabili
M10 Misure di economia circolare	Civile – Industria	Efficienza - Rinnovabili
M11 Sviluppo dell'idroelettrico	Industria	Rinnovabili
M12 Filiera dell'idrogeno	Industria	Efficienza - Rinnovabili
M13 Sviluppo delle filiere produttive lombarde per la transizione energetica	Tutti	Efficienza - Rinnovabili
M14 Semplificazione e strumenti di regolazione	Tutti	Territorio
M15 Misure di contrasto alla povertà energetica	Civile	Efficienza - Rinnovabili
M16 Adattamento del sistema energetico ai cambiamenti climatici	Tutti	Territorio
M17 I 17 territori della Lombardia per la transizione energetica	Tutti	Territorio

1.1.2.2 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Il progetto in esame è intrinsecamente caratterizzato da un importante consumo energetico; tuttavia, in linea con gli obiettivi del PREAC, sono state effettuate scelte progettuali volte a ridurne l'impatto ambientale, quali sistemi di autoconsumo dell'energia prodotta in loco con pannelli fotovoltaici e l'utilizzo di impianti di illuminazione interamente a LED, in grado di garantire la massima efficienza energetica.

Come approfondito nel paragrafo 1.1.1.8, sono previsti interventi volti ad aumentare l'efficienza dell'impianto di illuminazione tramite l'ausilio di sorgenti luminose a LED, l'installazione di postazioni di ricarica dei veicoli elettrici e l'installazione di pannelli fotovoltaici su tetti e pensiline dei parcheggi.

Inoltre, i generatori di emergenza sono dotati di un sistema di abbattimento delle emissioni di NO_x tramite tecnologia SCR al fine di ridurre le emissioni atmosferiche.

1.2 STRUMENTI DI TUTELA TERRITORIALE ED AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE

Di seguito si riportano leggi e norme da cui derivano vincoli potenzialmente attinenti al progetto, esaminati nel dettaglio nei successivi paragrafi:

- **Regio Decreto n.3267/1923** "Riordinamento e riforma della Legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e successiva Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2000 n.1117 (inerente il vincolo idrogeologico).
- **Legge 6 dicembre 1991 n.394** "Legge quadro sulle aree protette" (inerente le aree protette);

- **D.P.R. n.357/1997** "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (inerente gli habitat naturali e seminaturali);
- **D.M. 3 aprile 2000** "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (inerente Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale);
- **D.Lgs. 42/2004** e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 Legge 6 luglio 2002, n.137" (inerente i beni culturali e del paesaggio).
- **D.Lgs 152/2006** e s.m.i. "Testo Unico Ambientale" (T.U.A.) è la legge che comprende le principali norme in materia ambientale.

1.2.1 REGIO DECRETO N.3267/1923 E DELIBERAZIONE N.1117 DEL 11 LUGLIO 2000

Il vincolo idrogeologico istituito con Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267, mira a preservare l'ambiente fisico e a impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione del suolo, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità o turbamento del regime delle acque. Questo vincolo richiede che la movimentazione di terreno e il taglio della vegetazione sia preventivamente autorizzata dal Servizio Regionale Foreste.

1.2.2 LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N.394

La Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette" detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale italiano.

Ai sensi dell'art. 1, i territori nei quali sono presenti patrimoni naturali (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche) con rilevante valore naturalistico ambientale, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire le seguenti finalità:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-Silvo-pastorali e tradizionali;
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui sopra costituiscono aree naturali protette e sono classificati come segue:

- parchi nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- parchi naturali regionali, costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- riserve naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati;
- zone umide di interesse internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
- altre aree naturali protette sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- aree di reperimento terrestri e marine costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

La legge, inoltre, istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

L'ubicazione delle aree protette è riportata principalmente all'interno della pianificazione territoriale regionale e provinciale e regolamentata da Piani e norme dedicate che saranno esaminati nei paragrafi 1.3.1.1, 1.3.2.1, 1.3.5.1 e 1.5.10.1.

1.2.3 D.P.R 8 SETTEMBRE 1997 N.357

Il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato da leggi successive, in particolare dal D.P.R. n. 120/2003, disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, ai

fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie della flora e della fauna di cui agli allegati B, D ed E del Decreto.

Il Decreto, inoltre, definisce la procedura per la "Valutazione d'Incidenza", uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che un intervento potrebbe avere su un'area SIC o ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Una delle disposizioni dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CE ha come obiettivo quello di assicurare la conservazione e la gestione appropriata dei siti Natura 2000.

1.2.4 DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N.42

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", modificato dalla Legge 110/2014, raccoglie una serie di precedenti leggi e decreti relativi alla tutela del paesaggio (Decreto e Legge Galasso, Decreti Galassini, Legge n.431/1985, ecc.) e stabilisce una lista di restrizioni paesaggistiche attualmente in vigore.

Il decreto regolamenta le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, costituito da beni culturali e beni paesaggistici. Il decreto, in particolare, fissa le regole per:

- la Tutela, la Fruizione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (*Parte Seconda, Titoli I, II e III, articoli da 10 a 130*);
- la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Paesaggistici (*Parte Terza, articoli da 131 a 159*).

Sono Beni Culturali (art. 10) *"le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alle quali testimonianze aventi valore di civiltà".* Alcuni beni vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi *dell'art. 10 del D.Lgs. n.42/04 e s.m.i.* solo in seguito ad un'apposita dichiarazione da parte del soprintendente (apposizione del vincolo).

Sono Beni Paesaggistici (art. 134) *"gli immobili e le aree indicate all'articolo 136, costituente espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge"*. Sono altresì beni paesaggistici *"le aree di cui all'art. 142 e gli ulteriori immobili ad aree specificatamente individuati a termini dell'art.136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156".*

L'ubicazione dei beni culturali e paesaggistici è riportata anche in questo caso principalmente all'interno della pianificazione regionale e provinciale, per la quale si rimanda al paragrafo 1.3.1.1.

1.2.5 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152

Il "Testo Unico Ambientale" (D.Lgs 152/2006) contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale e trae origine dalla "legge delega" n. 308/2004.

Tale decreto si pone l'obiettivo di promuovere *"i livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"* (art. 2, D.Lgs. 152/06).

L'Art. 3-quarter afferma inoltre che *"ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei*

bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future". Pertanto, *"i principi contenuti nel presente D.Lgs costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale"* (Art. 3-quinquies).

Il D.Lgs è suddiviso in sei parti; nella parte II definisce le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la **Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)** e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA).

1.2.6 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Relativamente alle norme di cui sopra, le stesse sono state recepite dagli strumenti di pianificazione subordinati analizzati nel seguito. Per il rapporto con il progetto, pertanto, si rimanda alla lettura dei paragrafi relativi ai Piani specifici. Per quanto concerne invece il D.Lgs 152/2006, il progetto risulta soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Come indicato infatti dall'Art.6 comma 7 del D.Lgs 152/2006, la VIA è effettuata, tra gli altri, per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto [...]

L'allegato II "Progetti di competenza statale" afferma che la VIA è necessaria per:

2) installazioni relative a:

- impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica superiore ai 150 MW_{th} [...]

Relativamente alla Valutazione Integrata Ambientale (AIA), l'Art.6 comma 13 del D.Lgs 152/2006, indica tra quelli soggetti a tale autorizzazione:

a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;

L'Allegato VIII "Inquadramento generale" afferma che l'AIA è necessaria per:

1. Attività energetiche

1.1 Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW [...]

La necessità per impianti termici con potenza superiore a 50 MW è altresì ribadita dalle "LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI DATA CENTER", pubblicate dal MASE e precedentemente citate, al paragrafo "ii. Data Center e Autorizzazione Integrata Ambientale".

1.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

Gli strumenti/norme di pianificazione territoriale e paesaggistica di seguito esaminati sono:

- Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Lombardia;
- Rete Ecologica Regionale (RER);
- Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA);

- Piano Territoriale Metropolitano di Milano (PTM);
- Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) Parco Agricolo Sud Milano;
- Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Settimo Milanese;
- Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Settimo Milanese.

1.3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) E PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con Deliberazione n. 951 del 19/01/2010, ha approvato il Piano Territoriale Regionale (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13, 1° Supplemento Straordinario del 30/03/2010).

Con D.G.R. n.367 del 04/07/2013 è stato avviato un percorso di revisione del PTR stesso. La Giunta Regionale ha approvato il Documento Preliminare riguardante la Variante di revisione del PTR, comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale e il relativo Rapporto Preliminare VAS con Delibera n.2131 del 11/07/2014.

A seguito dell'approvazione della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" sono stati sviluppati prioritariamente, nell'ambito della revisione complessiva del PTR, i contenuti relativi all'Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31 del 2014. Con D.C.R. n.411 del 19/12/2018 è stata approvata l'integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31 del 2014 in materia di riduzione del consumo di suolo che ha acquistato efficacia il 13/03/2019 con la pubblicazione sul BURL n.11 dell'avviso di approvazione.

L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce il primo adempimento per l'attuazione della Legge Regionale n. 31 del 2014, con cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la pianificazione regionale-provinciale-comunale, le politiche in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero; il PTR è stato integrato in tal senso assumendo la riduzione del consumo tra gli obiettivi prioritari e definendo criteri, indirizzi e linee tecniche per il contenimento del consumo di suolo.

Il PTR si connota come strumento di riferimento alle decisioni delle amministrazioni per raggiungere compiutamente gli obiettivi posti dalla legge e fornisce una base analitica di informazioni, di elaborazioni e di attribuzione di classi di valori e di qualità dei suoli a scala regionale utilizzabili alle diverse scale territoriali e che a tali scale potranno essere declinate con maggiore definizione.

Il PTR è inoltre aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con il Documento Strategico Annuale. L'aggiornamento può comportare l'introduzione di modifiche e integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quella di altre regioni, dello Stato, dell'Unione Europea (art. 22, L.R. n.12 del 2005).

L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 650 del 26/11/2024 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 14/12/2024.

Il Piano si compone delle seguenti sezioni:

- Presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano;
- Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Regione Lombardia;
- Piano Paesaggistico (PPR), che contiene la disciplina paesaggistica della Regione Lombardia;
- Strumenti Operativi, che individuano strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi proposti;
- Sezioni Tematiche, che contengono l'Atlante della Lombardia e approfondimenti su temi specifici.
- Valutazione Ambientale, che contiene il Rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano.

Il PTR è uno strumento composito che ha, nel Documento di Piano, l'elemento cardine di riferimento per ciascuno degli elaborati che lo compongono, ovvero il Piano Paesaggistico, gli Strumenti Operativi e le Sezioni Tematiche.

Il Piano Territoriale Regionale, in applicazione dell'art. 19 della L.R. n. 12 del 2005, ha natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Decreto Legislativo n. 42 del 2004).

Per dare attuazione alla valenza paesaggistica del Piano, secondo quanto previsto dall'art.76 della stessa L.R. e in accordo al D. Lgs.42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), gli elaborati del PPR previgente sono stati integrati, aggiornati e assunti dal PTR che ne fa propri contenuti, obiettivi, strumenti e misure. In tal senso quindi il PTR aggiorna il PPR previgente, approvato con D.C.R. n. VII/197 del 06/03/2001 e aggiornato con D.G.R. del 16/01/2008, n.6447, e ne integra la sezione normativa.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), sezione specifica del PTR, è lo strumento attraverso il quale Regione Lombardia persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione europea del paesaggio, interessando la totalità del territorio, che è soggetto a tutela o indirizzi per la migliore gestione del paesaggio.

Il PPR ha una duplice natura: di quadro di riferimento e indirizzo e di strumento di disciplina paesaggistica.

Esso fornisce indirizzi e regole che devono essere declinate e articolate su tutto il territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di pianificazione territoriale, in coerenza con l'impostazione sussidiaria di Regione Lombardia.

Gli elaborati del PPR comprendono:

- Relazione generale.
- Quadro di Riferimento Paesaggistico.
- Cartografia di Piano.
- Normativa e documenti di indirizzo del PPR.

La Giunta regionale ha dato avvio al procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo di Piano Paesaggistico

Regionale (PPR), e alla relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con la delibera n. 937 del 14 novembre 2013.

Con la d.g.r. n. 4306 del 6 novembre 2015 la Giunta regionale ha preso atto del "Percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e Variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)". Il documento traccia gli elementi principali della variante e prosegue l'iter della VAS.

1.3.1.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Di seguito vengono analizzate le principali tavole che costituiscono le varie sezioni del Piano e valutate le relazioni del progetto con i tematismi in esse rappresentati. Nella figura seguente (**Error! Reference source not found.**) si riporta un estratto della Tavola 2 "Zone di Preservazione e Salvaguardia Ambientale" della sezione Documento di Piano.

La tavola riporta la delimitazione delle fasce fluviali e delle aree a rischio idrogeologico definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico, le zone appartenenti a Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) e al Sistema delle Aree Protette (comprendente Parchi, Zone umide Ramsar, Siti Unesco, Ghiacciai e Area perifluviale del Po).

Figura 1-2: Stralcio della Tavola 2 "Zone di Preservazione e Salvaguardia Ambientale" del PTR, Agg 2022

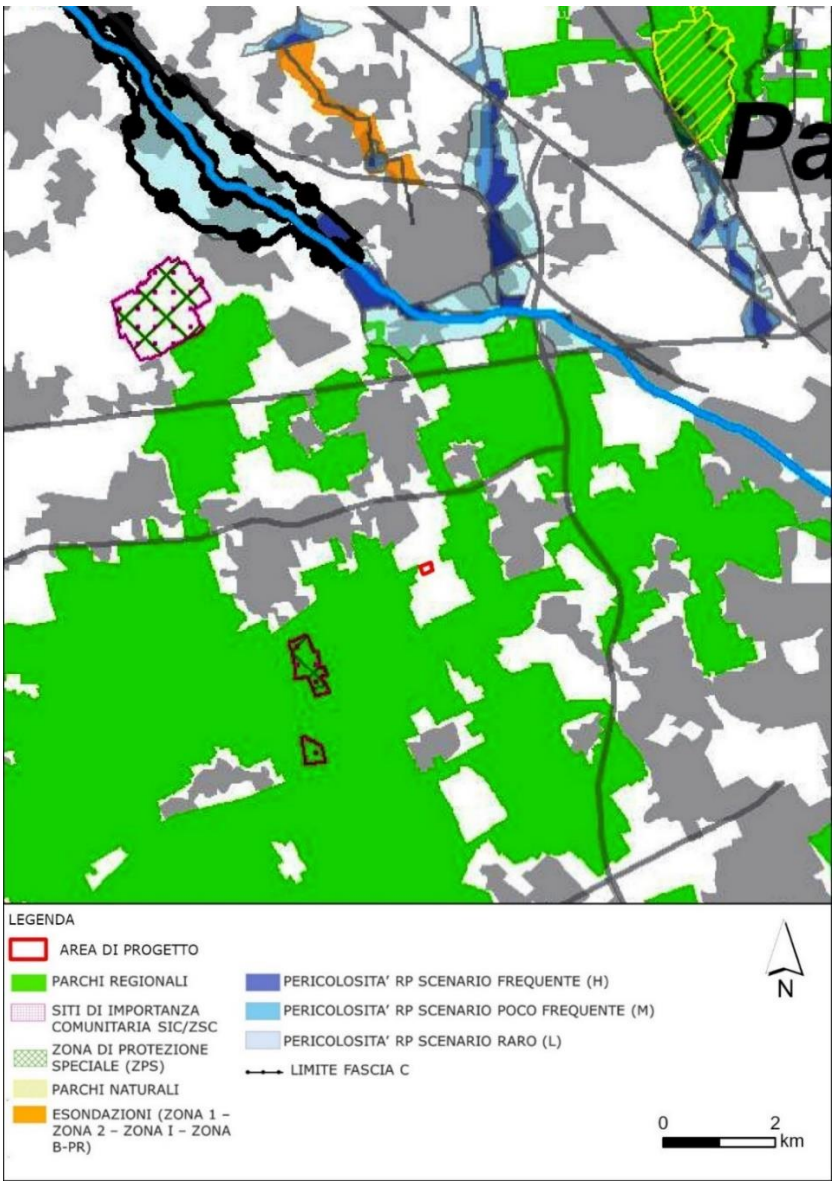

Dall'analisi dei contenuti della tavola emerge che gli interventi in progetto, si collocano esternamente alle aree sensibili, ma attigue, al Parco Regionale - Parco Agricolo Sud Milano. I siti di interesse comunitario più vicini (SIC), Fontanile Nuovo e Bosco di Cusago si trovano rispettivamente ad una distanza di circa 2,3 km e 3,5 km in direzione sud-ovest. Più distante, in direzione nord a circa 5,8 km dal sito si colloca la Riserva Naturale Bosco WWF di Vanzago.

Anche la Tavola D "Quadro di riferimento degli indirizzi della Disciplina Paesaggistica Regionale" (Figura 1-3) e la Tavola I "Quadro sinottico Tutele Paesaggistiche di Legge – Articoli 136 e 142 D.Lgs. 42/04" (Figura 1-4) in cui sono rappresentate le zone vincolate e/o soggette a tutela ai sensi degli artt.136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. evidenziano la prossimità dell'area di progetto all'area del Parco Agricolo Sud Milano. Per un esame più dettagliato relativo all'interferenza o meno delle aree di progetto con l'area Parco e alle prescrizioni imposte dalla Tutela paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si rimanda a Piani di livello subordinato descritti nei paragrafi seguenti.

FIGURA 1-3: STRALCIO DELLA TAVOLA D "QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE" DEL PPR, AGG 2022

FIGURA 1-4: STRALCIO DELLA TAVOLA I "QUADRO SINOTTICO TUTELE PAESAGGISTICHE DI LEGGE – ARTT. 136 E 142 D.LGS 42/04" DEL PPR, AGG 2022

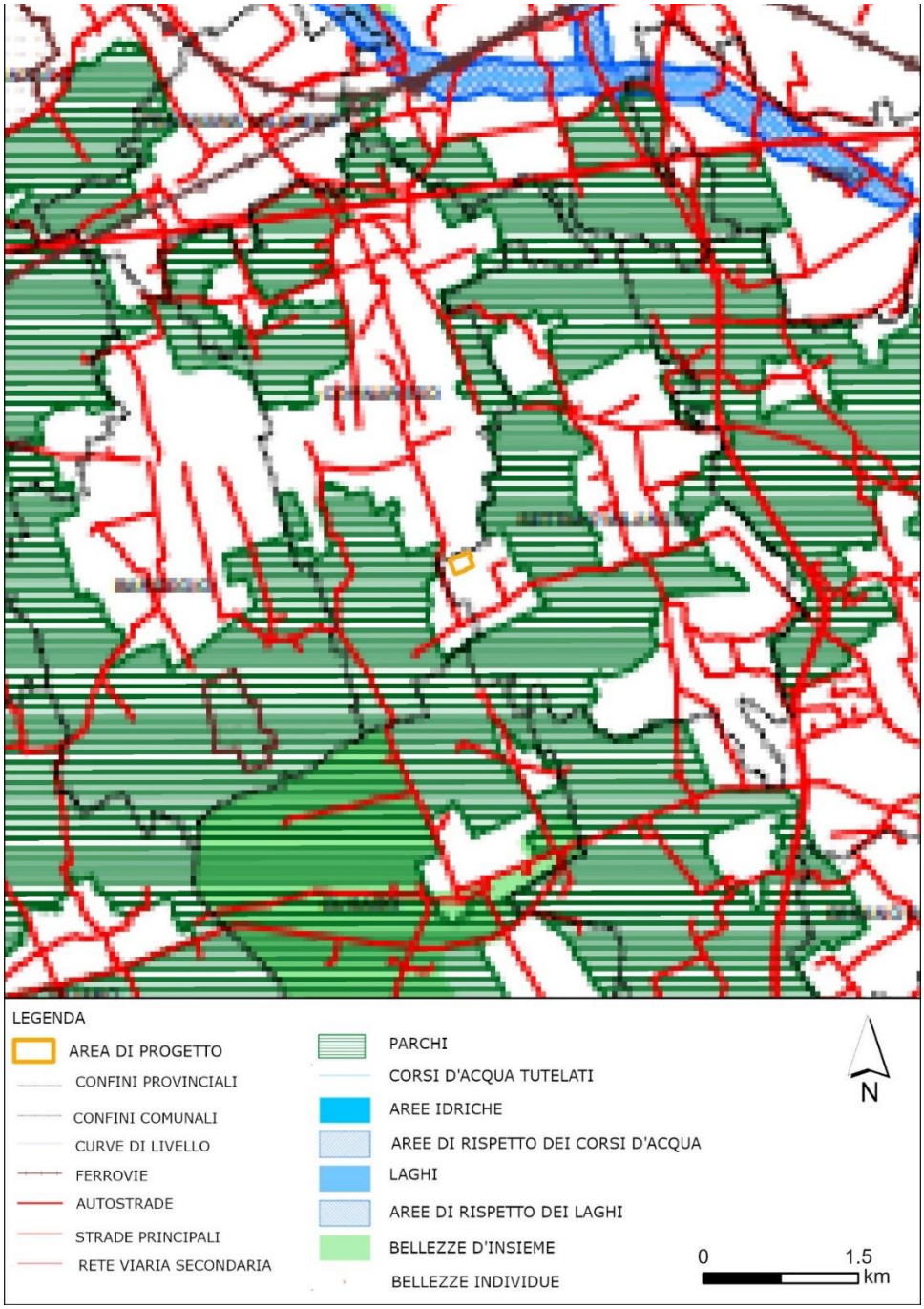

1.3.2 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)

Con la Deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati.

La Rete Ecologica Regionale (RER) rientra tra la modalità per il raggiungimento delle finalità previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici in Lombardia, a partire dalla Strategia

di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione Internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica.

A supporto operativo delle azioni regionali di ricostruzione ecologica e della pianificazione subregionale, la RER comprende una Carta informatizzata della Rete Ecologica Regionale primaria che specifica i seguenti elementi:

- aree di interesse prioritario per la biodiversità;
- corridoi ecologici primari di livello regionale;
- gangli primari di livello regionale in ambito planiziale;
- varchi insediativi da considerare a rischio ai fini della connettività ecologica.

La Rete Ecologica Regionale primaria costituisce un'infrastruttura regionale e necessita, per una sua adeguata funzionalità, della definizione di reti di livello successivo, da effettuarsi mediante le reti provinciali e locali nell'ambito degli strumenti provinciali e comunali. Per facilitare la definizione delle reti di livello successivo e per un miglior comprensione della Carta di livello regionale primario, la Regione ha effettuato una suddivisione del territorio della Pianura Padana e dell'Oltrepò Pavese in settori di 20 km x 12 km ciascuno.

Ogni settore della RER viene descritto attraverso una carta in scala 1:25.000 ed una scheda descrittiva ed orientativa ai fini dell'attuazione della Rete Ecologica. In particolare, il sito oggetto degli interventi appartiene al settore n.53 "Sud Milano".

1.3.2.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Dalla consultazione della cartografia (Figura 1-5), emerge che l'area di progetto è inclusa nell'area di primo livello della RER n.30 – Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese, *"caratterizzate dalla presenza di ampi lembi di ambienti agricoli, di numerosi fontanili soprattutto concentrati nel settore di NW (tra i quali è compresa la Riserva Naturale "Fontanile Nuovo") e di aree boscate relitte, anche di grande pregio naturalistico, quali il SIC "Bosco di Cusago"*. Si tratta di habitat importanti per l'avifauna nidificante, migratoria e svernante, per la fauna ittica (con numerose specie endemiche), e per l'entomofauna (incluse specie di interesse comunitario quali *Lycaena dispar* e *Gomphus flavipes*)".

FIGURA 1-5: RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)

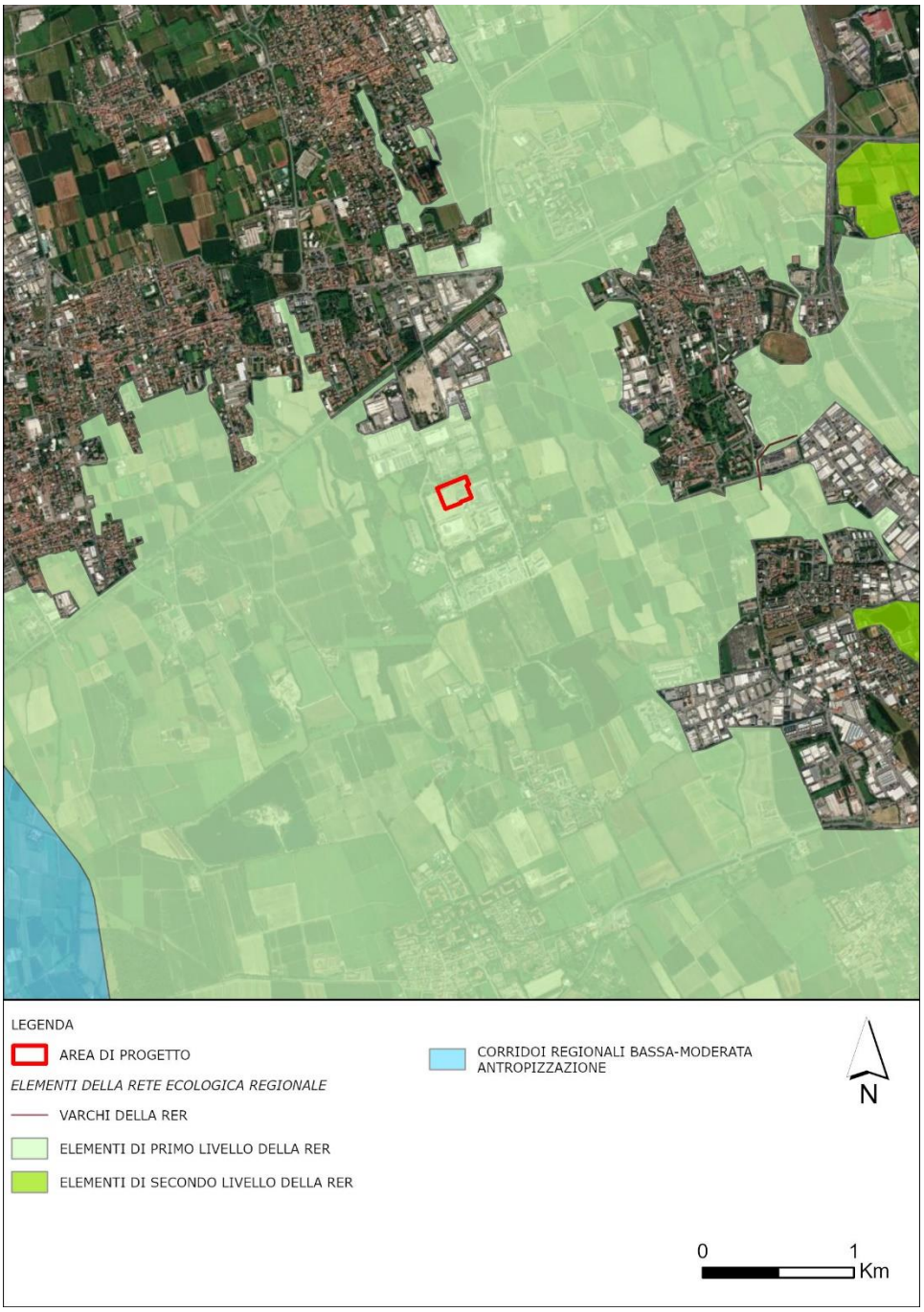

1.3.3 PIANI TERRITORIALI REGIONALI D'AREA (PTRA)

Il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) dei Navigli Lombardi è stato approvato dal C.R. il 16/11/2010: tale Piano si prefigge l'obiettivo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio dei comuni rivieraschi. Si tratta del primo Piano d'Area elaborato in Lombardia ai sensi della LR n. 12 del 2005, ed ha acquistato piena efficacia con la pubblicazione dell'avviso della sua approvazione sul BURL n. 51 del 22/12/2010.

Il PTRA è stato aggiornato con dcr n. 650 del 26 novembre 2024 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 50, serie Ordinaria, del 14 dicembre 2024.

L'area dei Navigli individuata dal Piano è "l'insieme dei comuni rivieraschi del sistema dei Navigli" che rappresenta l'area principale di riferimento per le analisi e le conseguenti strategie di piano.

Tuttavia, occorre considerare che alcune caratterizzazioni paesaggistiche e iniziative di piani e programmi di sviluppo possono comprendere ambiti territoriali più vasti.

Il PTRA dei Navigli Lombardi presenta valore prescrittivo:

- per le modalità di uso del territorio e per la tutela dei valori paesaggistico-ambientali relativi a quegli ambiti ed aree con edifici di interesse e di pregio storico-architettonico, identificati in apposita cartografia;
- per la specifica "fascia di tutela di 100 metri" lungo entrambe le sponde dei navigli;
- per le interferenze dei progetti sovralocali ed infrastrutturali;
- per l'ambito interessato dal programma di Expo 2015.

Il Piano inoltre fornisce indirizzi e criteri per la pianificazione territoriale provinciale e comunale riguardante la rete verde regionale e la Rete Ecologica Regionale e integra nel territorio le politiche settoriali regionali, in particolare per il turismo e la navigazione.

Il piano è strutturato in tre sezioni:

- Sezione 1, relativa all'impostazione generale del piano: dall'esame del quadro di riferimento alle scelte dei contenuti;
- Sezione 2, relativa agli ambiti di approfondimento prioritari del piano: il paesaggio, il territorio, il turismo;
- Sezione 3, relativa agli effetti del piano, dove vengono analizzati i rapporti del piano con gli altri strumenti di pianificazione ed i nuovi strumenti di governo del territorio.

Il piano è corredato da una serie di tavole grafiche e da alcuni allegati, che costituiscono approfondimenti di carattere tecnico dei temi sviluppati nella sezione 2, di cui fanno parte.

1.3.3.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Il sito oggetto degli interventi in progetto è esterno alle aree sopra elencate, in quanto il Comune di Settimo Milanese non rientra nell'elenco di quelli appartenenti al Sistema Navigli.

1.3.4 PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (PTM)

Il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) è lo strumento di pianificazione territoriale generale e di coordinamento della Città metropolitana di Milano, coerente con gli indirizzi espressi dal Piano Territoriale Strategico.

Il PTM definisce gli obiettivi e gli indirizzi di governo del territorio per gli aspetti di rilevanza metropolitana e sovracomunale, in relazione ai temi individuati dalle norme e dagli strumenti di programmazione nazionali e regionali. I contenuti del PTM assumono efficacia paesaggistico-ambientale, attuano le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e sono parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo.

In coerenza con il quadro definito dagli Accordi internazionali sull'ambiente, il PTM, improntato al principio dell'uso sostenibile dei suoli e dell'equità territoriale, ha tra i suoi obiettivi fondativi

la tutela delle risorse non rinnovabili e il contrasto ai cambiamenti climatici e assegna grande rilievo strategico alla qualità del territorio, allo sviluppo insediativo sostenibile, alla rigenerazione urbana e territoriale.

Al PTM, approvato l'11 maggio 2021 con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 16, si conformano le programmazioni settoriali e i piani di governo del territorio dei comuni compresi nella Città metropolitana. Il PTM ha acquisito efficacia il 6 ottobre 2021 con la pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n.40, secondo quanto prescritto all'art.17, comma 10 della LR 12/2005.

Con Variante semplificata n.1 per la correzione di errori materiali, redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 3 delle Norme di Attuazione del PTM e approvata con Decreto del Sindaco metropolitano n.291 del 30 ottobre 2023, sono state modificate le Norme di attuazione relativamente all'art.7bis.

Le motivazioni alla base del Piano Territoriale Metropolitano, la cui predisposizione è stata avviata nel 2017, sono di seguito sintetizzate:

- Il passaggio dal PTCP al PTM. La Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" istituisce le città metropolitane e inserisce tra le funzioni fondamentali la Pianificazione strategica triennale e la Pianificazione territoriale generale, quest'ultima identificata in Lombardia con lo strumento del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) dalla LR 32/2005 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19".
- L'evoluzione della funzione di coordinamento territoriale. La legge 56/2014 conferma per le città metropolitane la competenza di coordinamento territoriale, già propria dei PTCP, e introduce nuove e più ampie funzioni modificandone in modo profondo compiti e natura in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio metropolitano. In particolare il passaggio all'elezione indiretta del sindaco e del consiglio metropolitano e l'ingresso degli amministratori comunali negli organi istituzionali metropolitani comportano la necessità di rivedere la funzione di coordinamento territoriale. Si deve inoltre tenere conto del contributo della più recente giurisprudenza, intervenuta in merito al rapporto tra la pianificazione comunale e la pianificazione territoriale di area vasta, ridefinendo gli ambiti di azione dell'ente intermedio nel ruolo di coordinamento territoriale.
- Le nuove norme regionali su consumo di suolo e rigenerazione urbana a territoriale. La LR 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" definisce un percorso per la riduzione del consumo di suolo nella pianificazione comunale che richiede di definire obiettivi e criteri generali di riduzione mediante un'apposita integrazione del PTR, e quindi di procedere alla loro articolazione puntuale attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale intermedia. Il PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 è stato approvato con DCR n.411 del 19 dicembre 2018 ed è entrato in vigore il 13 marzo 2019. A partire da tale data la Città metropolitana di Milano e le province hanno avuto 24 mesi per declinare nei propri strumenti di pianificazione territoriale le indicazioni del PTR di riferimento per la pianificazione comunale. Ha contribuito inoltre al contenimento del consumo di suolo agricolo la LR 18/2019, "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per

il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali", che contiene incentivi volumetrici, riduzione degli oneri urbanizzazione e altre misure volte a rendere economicamente più sostenibili gli interventi sull'edificato consolidato.

Il PTM individua 10 obiettivi generali:

1. Coerenziare le azioni del piano rispetto ai contenuti e ai tempi degli accordi internazionali sull'ambiente;
2. Migliorare la compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni;
3. Migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la coerenza con il sistema insediativo;
4. Favorire in via prioritaria la localizzazione degli interventi insediativi su aree dismesse e tessuto consolidato;
5. Favorire l'organizzazione policentrica del territorio metropolitano;
6. Potenziare la rete ecologica;
7. Sviluppare la rete verde metropolitana;
8. Rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle acque;
9. Tutelare e diversificare la produzione agricola;
10. Potenziare gli strumenti per l'attuazione e gestione del piano.

Per quanto riguarda le tematiche relative al sistema paesistico-ambientale, adeguandosi agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e alle prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il PTM presenta una lettura del paesaggio finalizzata all'individuazione di ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica metropolitana di prevalente valore naturale, storico-culturale, simbolico-sociale, fruitivo e visivopercettivo e di situazioni di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado.

1.3.4.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Per valutare la coerenza del progetto con le disposizioni del PTM della Città Metropolitana di Milano sono state consultate le tavole di Piano; di seguito si riporta una sintesi con i relativi stralci cartografici di riferimento.

FIGURA 1-6: AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA (PTM)

La tavola 3a del PTM, di cui è riportato uno stralcio in Figura 1-6 non evidenzia interferenze dell'area di progetto con ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica. Si segnalano tuttavia, in prossimità dell'area ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica (Parco Agricolo Sud Milano) e un giardino e parco storico con architettura civile non residenziale (Villa Litta Modignani).

FIGURA 1-7: RETE ECOLOGICA METROPOLITANA

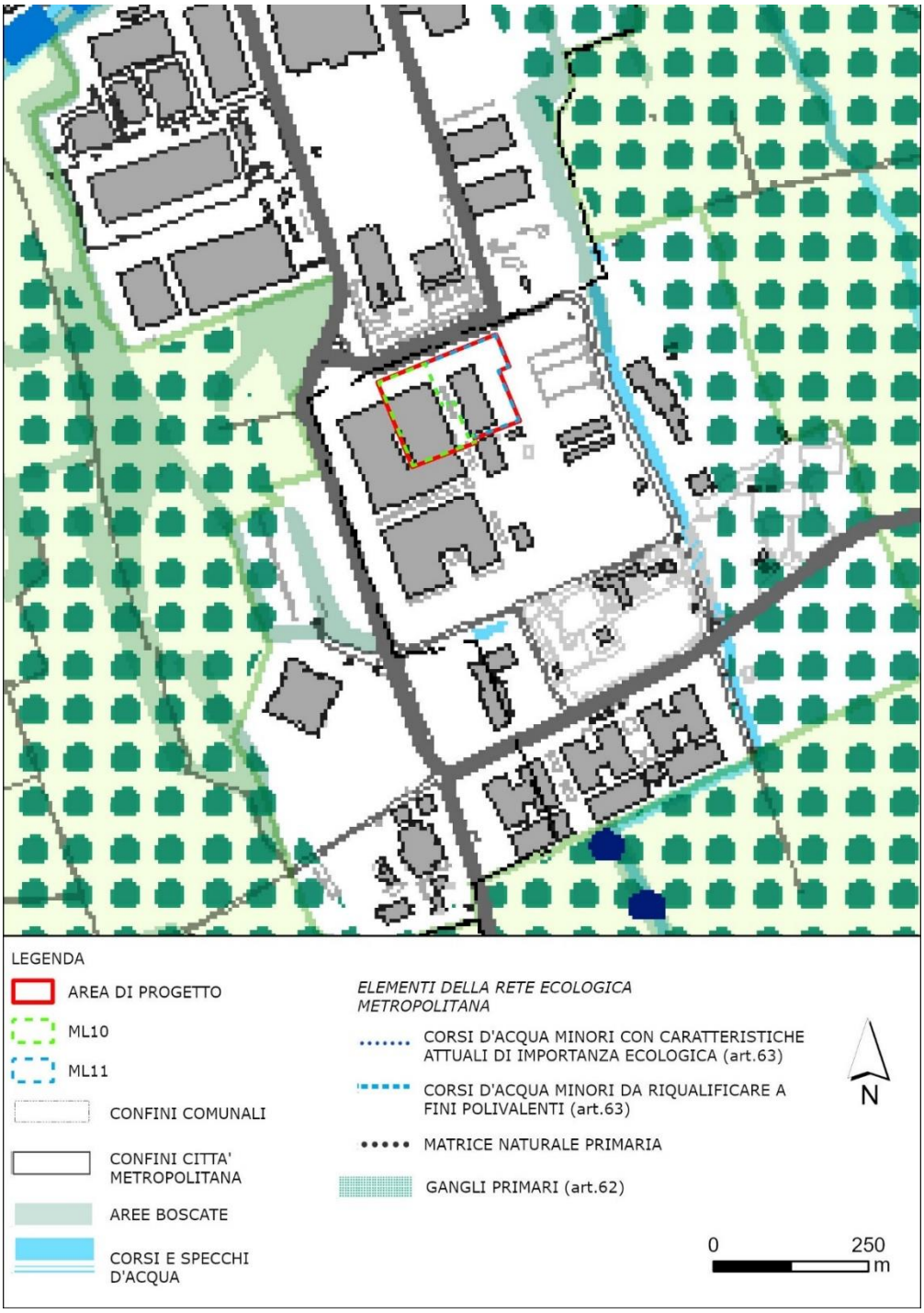

La Tavola 4 del PTM (Figura 1-7) riporta gli elementi della Rete Ecologica Metropolitana: dalla consultazione della tavola emerge che l'area di progetto non interessa alcun elemento della Rete Ecologica né alcuna area protetta. Anche da questo elaborato risulta che gli elementi della Rete presenti in prossimità dell'area sono il Parco Agricolo Sud Milano, definito come ganglio primario della rete, e il Canale Scolmatore piene Nord Ovest, catalogato tra i corsi d'acqua minori da riqualificare a fini polivalenti. A sud dell'area sono individuati "corsi d'acqua minori con caratteristiche attuali di importanza ecologica".

FIGURA 1-8: SISTEMA INFRASTRUTTURALE

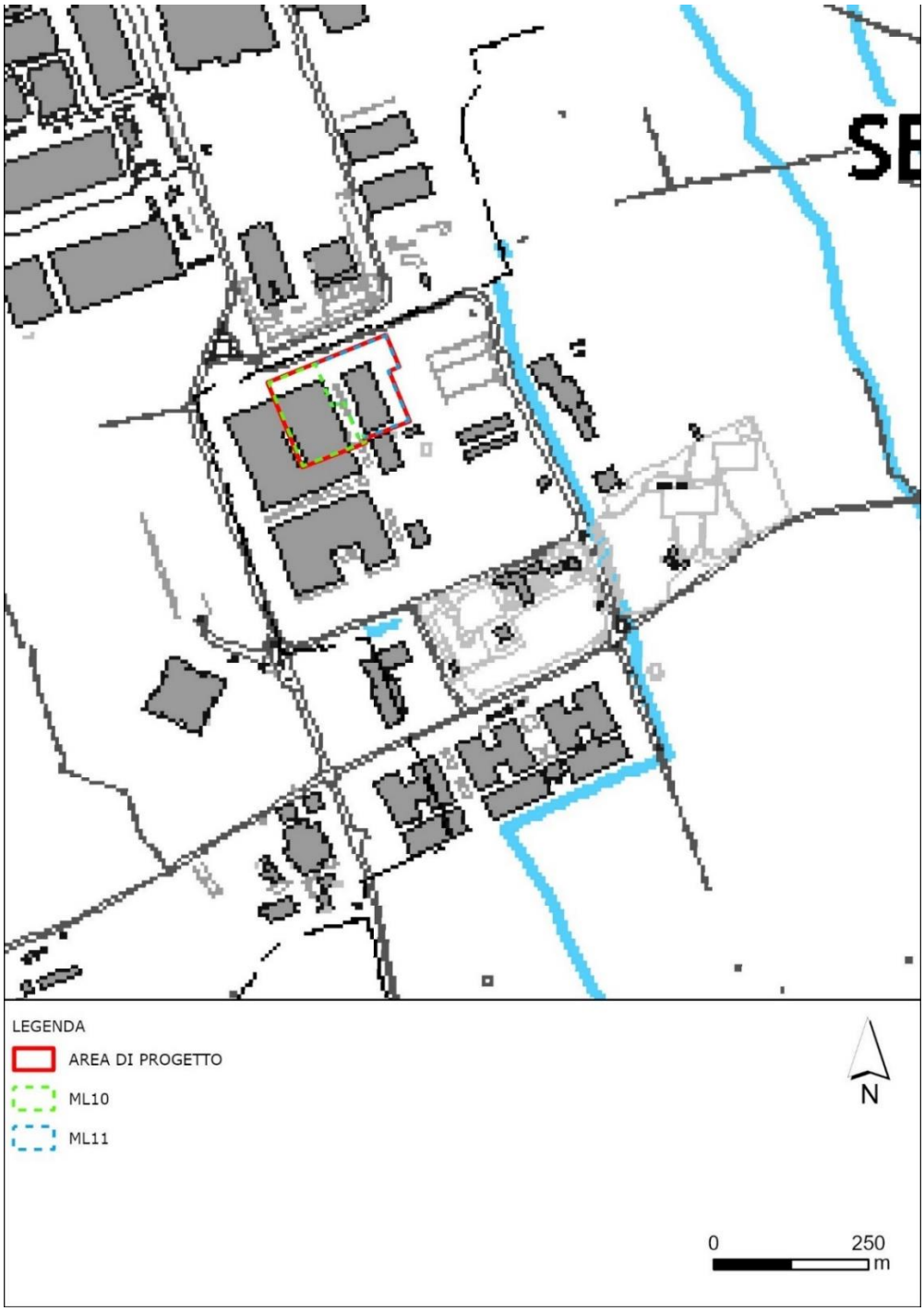

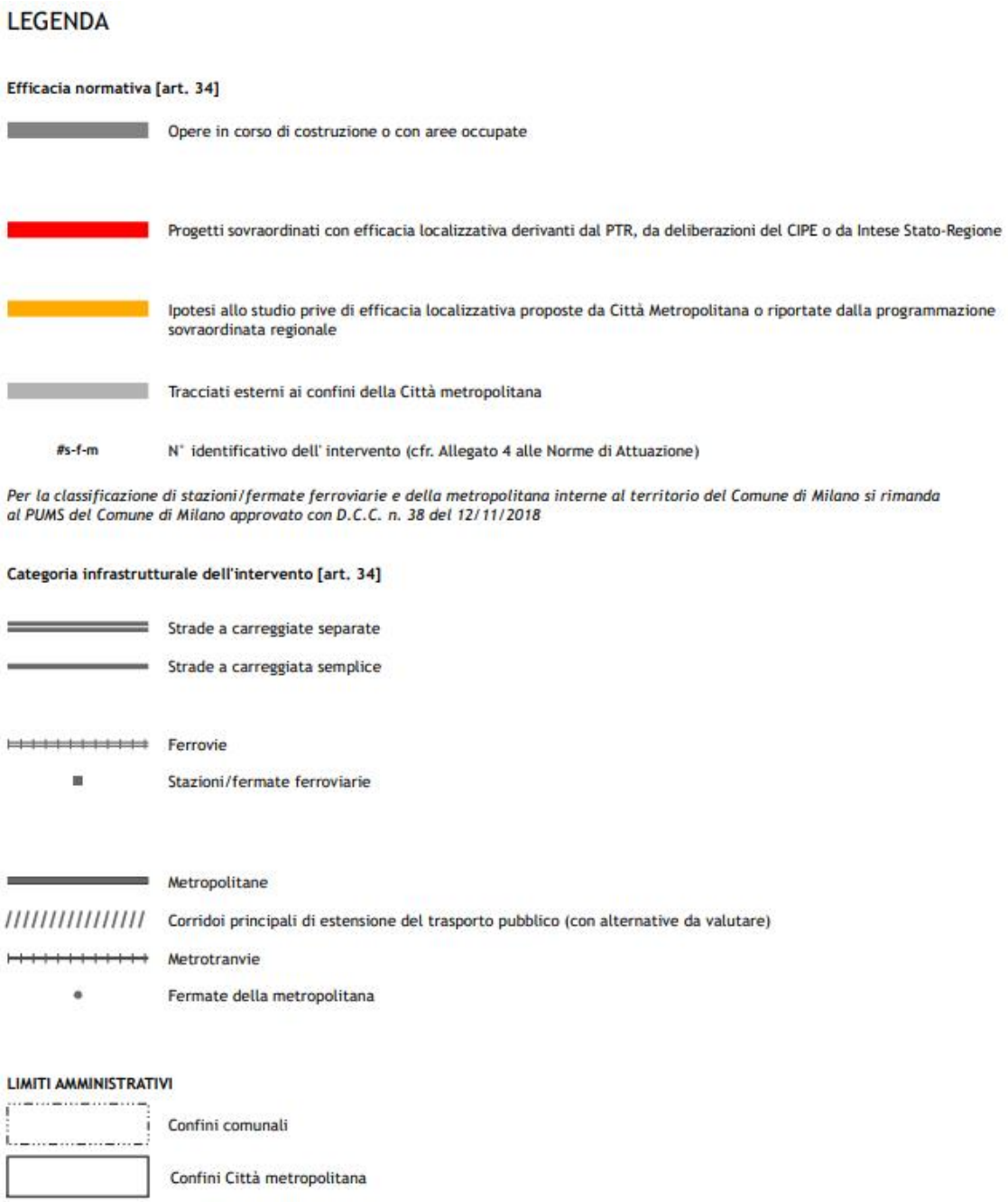

Dal punto di vista del sistema infrastrutturale (Figura 1-8), l'area di progetto non risulta interessata da interventi nelle sue prossimità.

1.3.5 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTC) DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Il Parco Agricolo Sud Milano è un parco regionale agricolo di cintura metropolitana istituito con Legge Regionale n. 24 del 1990, sulla base dei contenuti del "Piano generale delle aree regionali protette", di cui alla Legge Regionale n. 86 del 1983.

I parchi regionali sono intesi quali zone organizzate in modo unitario, con particolare riferimento alle esigenze di protezione della natura, dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché

orientate allo sviluppo delle attività agricole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità.

Il "*Piano generale delle aree regionali* protette" ha definito, inoltre, la classificazione dei parchi regionali, individuando: i parchi fluviali, i parchi montani, i parchi agricoli, i parchi forestali, i parchi di cintura metropolitana.

In relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai caratteri ambientali e territoriali che lo caratterizzano, il Parco Agricolo Sud Milano è riconosciuto sia quale parco regionale agricolo, sia quale parco regionale di cintura metropolitana.

Il Parco Agricolo Sud Milano ha un'estensione totale di circa 47.000 ettari e rappresenta circa il 30% della superficie totale della Città metropolitana di Milano di cui coinvolge 60 dei 134 comuni, compreso il Comune di Milano.

Rispetto al sistema della Rete Ecologica Regionale, il Parco Agricolo Sud Milano si configura quale elemento principale di connessione tra il sistema del fiume Ticino e il sistema del fiume Adda, con i suoi parchi regionali.

La legge istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano, ora confluita nel "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*", legge regionale 16 del 2007, definisce le finalità del Parco: di tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell'area metropolitana, di salvaguardia, di qualificazione e di potenziamento delle attività agro–silvo–colturali, di fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato dal Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con D.G.R. 3/08/2000 n. 7/818 dalla Giunta Regionale Lombarda che persegue l'obiettivo generale di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria. La fruizione del Parco è principale finalità del piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale, di salvaguardia dell'attività agricola e del paesaggio del Parco.

Il Piano suddivide l'area Sud di Milano in 32 tavole; quella che interessa le aree in esame è la tavola 8 (Figura 1-9).

In rapporto agli obiettivi richiamati di tutela e valorizzazione dell'attività agricola, dell'ambiente e della fruizione del Parco Agricolo Sud Milano, il P.T.C. del Parco è oggetto di una suddivisione generale in territori, articolati in:

- Territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25, n.t.a. P.T.C.),
- Territori agricoli e verde di cintura urbana, ambito dei piani di cintura urbana (art. 26, n.t.a. P.T.C.),
- Territori di collegamento tra città e campagna, ambiti della fruizione (art. 27, n.t.a. P.T.C.).

1.3.5.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Il sito oggetto degli interventi in progetto è esterno al Parco, per cui non sono previste indicazioni dal Piano in esame.

FIGURA 1-9: STRALCIO DELLA TAVOLA 8 "PARCO AGRICOLO SUD MILANO"

1.3.6 PIANO DI ZONIZZAZIONE SISMICA

Regione Lombardia ha approvato la delibera n. 5001 del 30 marzo 2016, che definisce le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 33 del 2015. La nuova zonazione sismica e la l.r. n. 33 del 2015 sono entrambe efficaci dal 10 aprile 2016.

In particolare, la l.r. n. 33 del 2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica, adeguandola al d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001, Testo Unico in materia Edilizia.

1.3.6.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Come visibile dalla Figura 1-10, il territorio del Comune di Settimo Milanese ricade in zona sismica 4 (bassissima sismicità).

FIGURA 1-10: MAPPA DI CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI LOMBARDI

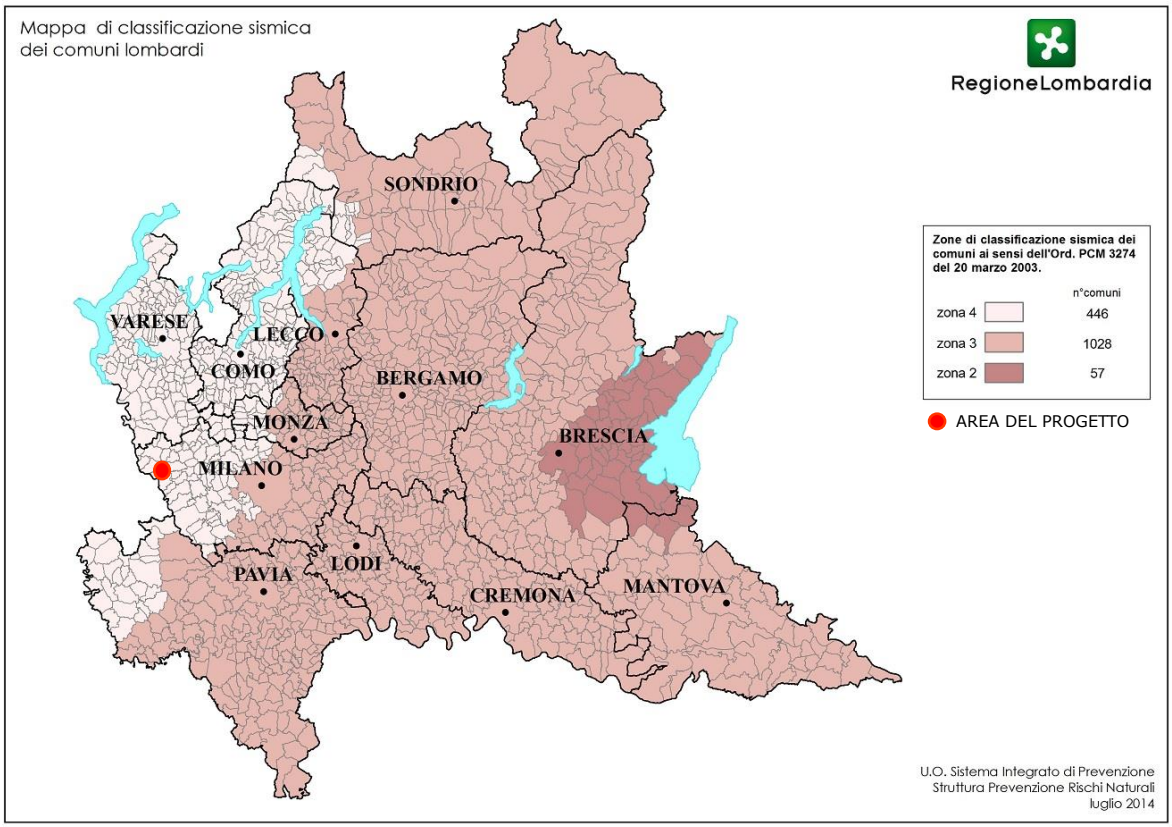

1.3.7 PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) E PROGRAMMA REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRB)

L'art. 199 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, che devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa.

La pianificazione regionale dei rifiuti e bonifiche è redatta pertanto nel rispetto dei contenuti dalla direttiva comunitaria 98/2008 CE e dell'art 199 del d.lgs 152/2006.

Con delibera di Giunta regionale n° 6408 del 23/05/2022 è stato approvato l'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei rifiuti (PRGR). Il Programma concorre all'attuazione delle strategie comunitarie di sviluppo sostenibile, oltre a rappresentare lo strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

Il Programma regionale di Gestione dei Rifiuti include, inoltre, quale parte integrante il Programma regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB), il quale mira ai seguenti obiettivi:

- delineare un quadro aggiornato delle criticità presenti sul territorio Lombardo;
- proporre un organico insieme di azioni da attuare nel breve e medio termine volte a garantire e migliorare lo svolgimento dei procedimenti di bonifica;
- perseguire più efficacemente l'obiettivo generale di eliminare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti.

Il programma contiene scenari evolutivi al 2027 sia per i rifiuti urbani che per i rifiuti speciali, definendo specifici obiettivi e strumenti attuativi, che puntano a favorire i processi di riciclo effettivo e a limitare la realizzazione di nuove volumetrie di discariche.

Con dgr n. 3042 del 16/09/2024 è stato avviato il procedimento per la modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (approvato precedentemente con d.g.r. n. 6408/2022) finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

1.3.7.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

L'allegato 4b "Elenco dei siti potenzialmente contaminati" (al 31/12/2021) del PRB, individua come tale l'area industriale dismessa "AREA EX ITALTEL BUILDING 1, EDIFICIO N.36", sito in via Aganippo Brocchi s.n.c., all'esterno dell'area di progetto (Figura 1-11). All'interno di quest'ultima, infatti, non vi sono siti classificati come contaminati o potenzialmente contaminati; a sud si registra la presenza di n.2 siti già bonificati e un sito contaminato posto ad una distanza di circa 170 metri.

FIGURA 1-11: SITI CONTAMINATI E SITI BONIFICATI

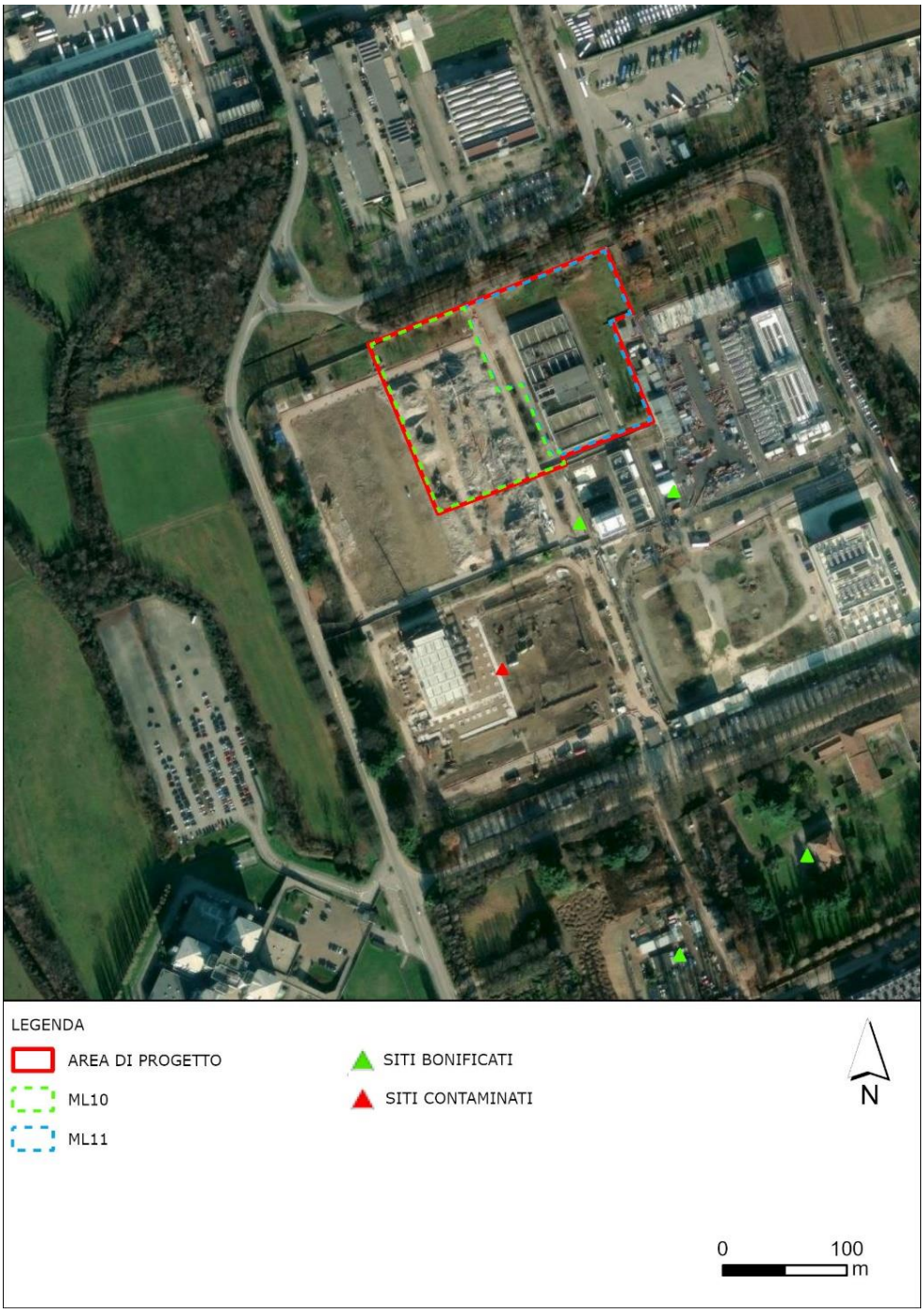

1.4 PIANIFICAZIONE LOCALE

Lo strumento urbanistico comunale vigente in Regione Lombardia è il Piano di Governo del Territorio, introdotto con L.R. n.12 dell'11/03/2005, che si divide in Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Il Documento di Piano (DdP) individua gli obiettivi generali dell'assetto del territorio comunale, definisce le strategie e le azioni specifiche da attivare per il loro conseguimento e individua specifici ambiti di trasformazione. Il DdP non contiene previsioni che producono effetti diretti sul

regime dei suoli. Le indicazioni in esso contenute acquistano efficacia attraverso l'approvazione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.

Il Piano delle Regole (PdR) disciplina le parti del territorio comunale riguardanti:

- gli ambiti del tessuto urbano consolidato;
- le aree destinate all'agricoltura;
- le aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche;
- le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

Il Piano dei Servizi definisce le azioni per l'adeguamento del sistema delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico. L'identificazione delle aree riservate alla realizzazione di tali interventi ha carattere prescrittivo.

Di seguito è esaminato il Piano di Governo del Territorio vigente nel Comune di Settimo Milanese in cui ricadono gli interventi in progetto.

1.4.1 INQUADRAMENTO CATASTALE

L'area di progetto si localizza nel Comune di Settimo Milanese (MI) ed è posta a Ovest del territorio comunale, all'interno della zona industriale denominata "Il Castelletto", un ambito produttivo urbanizzato e in disuso, precedentemente occupato da Italtel ed oggi al centro di una importante riqualificazione. L'Area vasta in cui sorgerà l'intervento in oggetto risulta quindi già parzialmente urbanizzata.
Le aree interne al perimetro dell'intervento sono individuate nel Catasto Terreni del Comune di Settimo Milanese come segue:
- Foglio 15, Particella 55

FIGURA 1-12: MAPPA CATASTALE

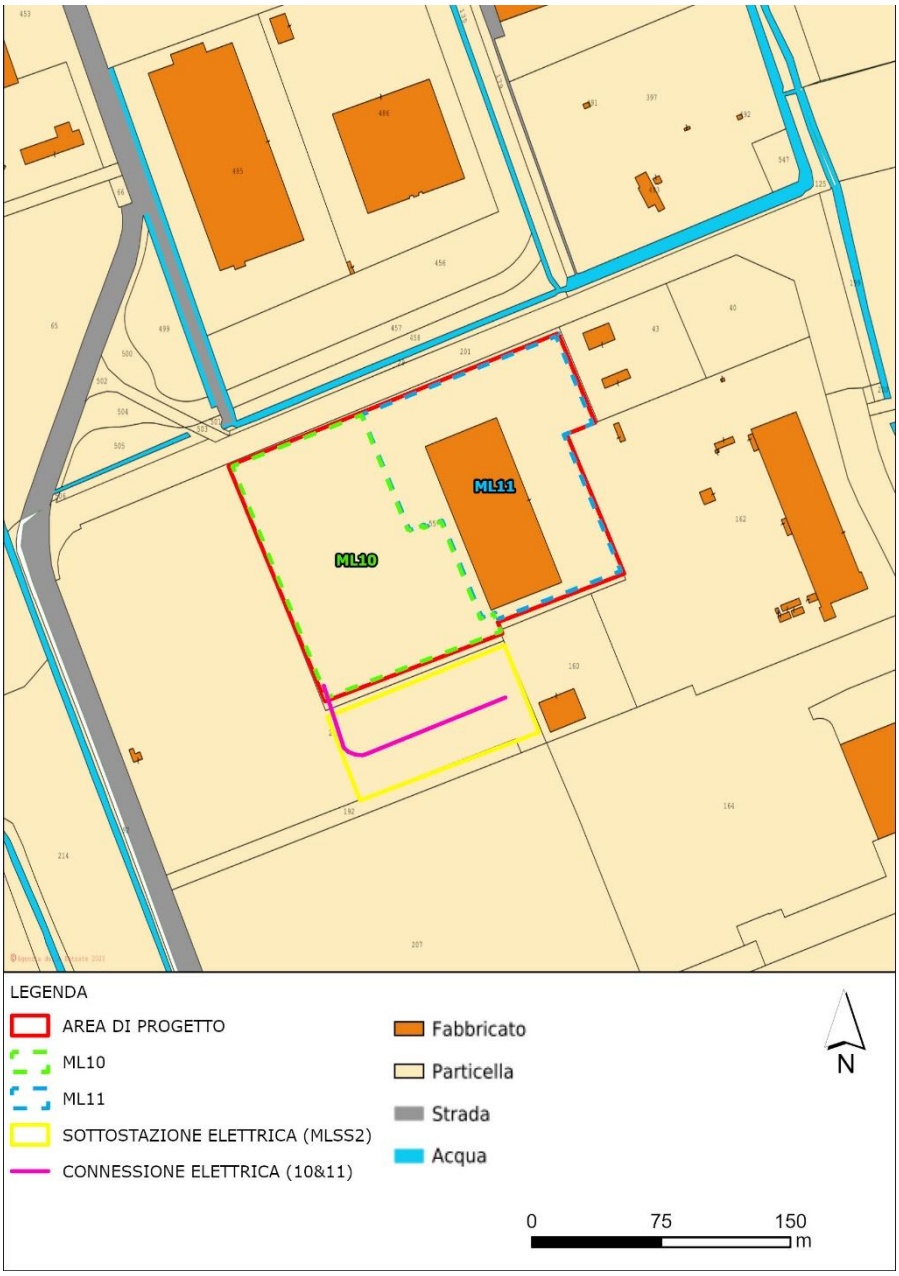

1.4.2 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DI SETTIMO MILANESE

Il Comune di Settimo Milanese è dotato di Piano di Governo del Territorio, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 03/12/2009 e divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul BURL, serie inserzioni e concorsi n. 18 del 05/05/2010. La variante n. 2 al PGT è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.58 del 07/11/2013.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 04/05/2021 è stato avviato il procedimento per la redazione del nuovo documento di piano, della variante al piano delle regole e del piano dei servizi del Piano di Governo del Territorio.

ll Consiglio Comunale, in data 27/02/2024, ha approvato la Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) composto dal nuovo Documento di Piano, dalle varianti del Piano dei Servizi, del Piano delle Regole e corredato dal nuovo studio geologico.
Il Piano è divenuto efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL Serie Avvisi e concorsi n. 41 del 09/10/2024.

Piano Attuativo

L'intervento si colloca in un sito industriale (ex Italtel), parzialmente dismesso, individuato come "Ambito di ristrutturazione urbanistica destinato ad attività produttive" ed in parte in "Ambiti destinati a residenze" e soggetto a piani attuativi. La riqualificazione dell'intero ambito è iniziata nel 2014 con l'adozione del Programma Integrato di Intervento denominato "Data 4 Italy" (ambito 7A).

Come disciplinato dall'art. 7 dei "Criteri tecnici di attuazione" del Documento di Piano e dalla scheda di ambito n. 7B) di cui all'Allegato A, in data 22 ottobre 2018 la società Nabucco RE Srl, con sede legale in Roma, quale Società utilizzatrice di tutte le aree del Complesso "Il Castelletto" ha presentato al Comune di Settimo Milanese (protocollo n. 32880 del 22.10.2018), un progetto planivolumetrico generale "Masterplan" esteso sull'intera superficie territoriale relativa all'ambito 7B.

A seguito delle mutate strategie economiche di Italtel Spa, che hanno portato anche alla cessione dei terreni e degli edifici dell'intero comparto, attualmente è in corso una revisione del Piano, che conferma tuttavia la destinazione funzionale dell'area.

Il 5 novembre 2018 è stato presentato sempre per conto della società Nabucco RE Srl un Piano Attuativo denominato "Castelletto Uno" e relativo ad una porzione dell'intera area. Il Piano è stato approvato dal Comune di Settimo Milanese il 25 febbraio 2019. Successivamente, a seguito dell'acquisizione dell'area da parte delle società del gruppo Equinix e del successivo acquisto degli stabilimenti ancora esistenti dell'EX-Italtel, il 25 luglio 2022 è stata presentata una Variante al precedente strumento attuativo con l'ampliamento del perimetro interessato, includendo il lotto dedicato all'area di progetto. Tale Variante al Piano Attuativo è stata approvata dal Comune di Settimo Milanese il 20/02/2023 (Figura 1-13).

FIGURA 1-13: UNITÀ DI INTERVENTO DEL PIANO ATTUATIVO "CASTELLETTO UNO"

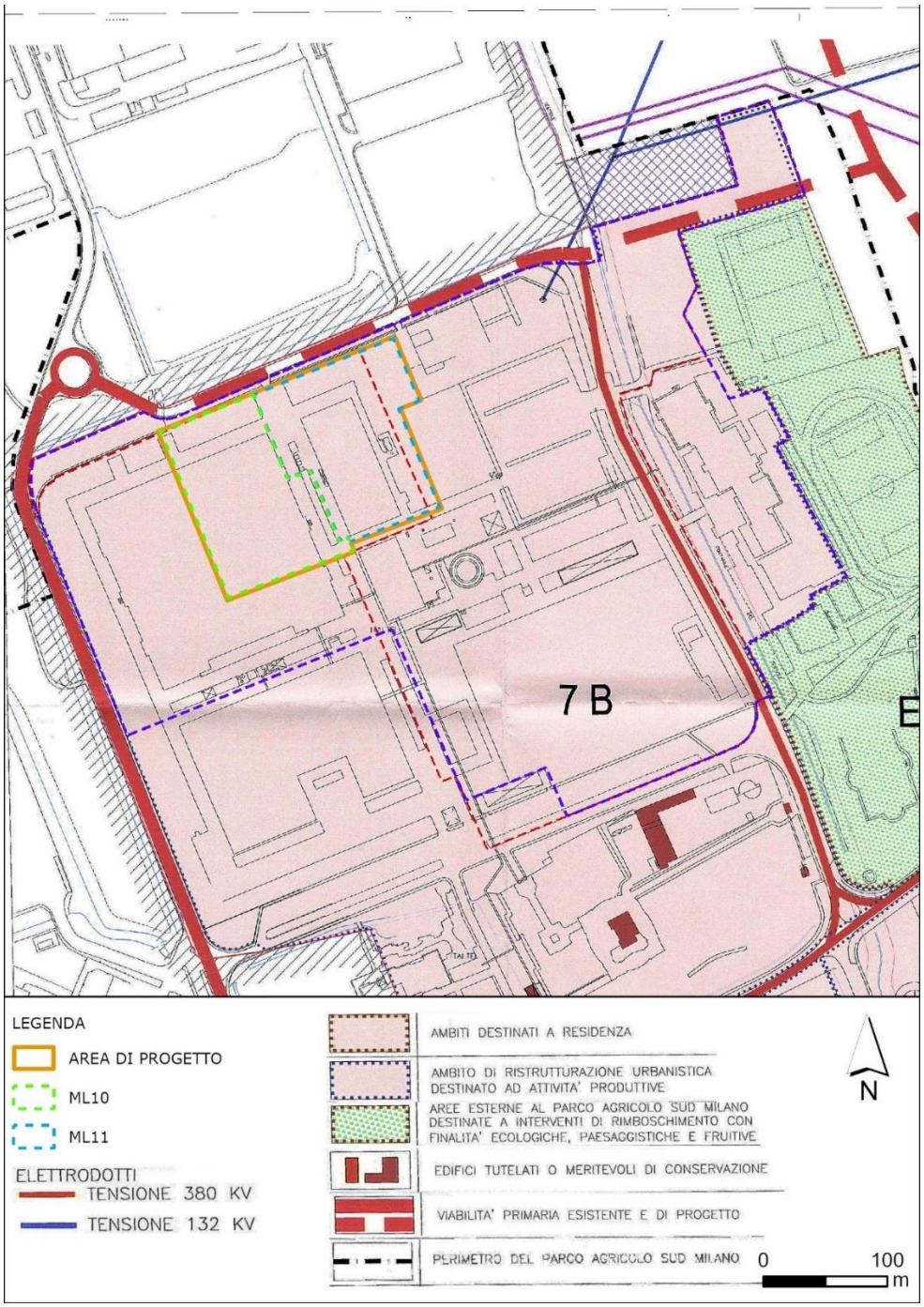

1.4.2.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Nella successiva Tabella 1-5 è riportato uno stralcio della documentazione del PGT del Comune di Settimo Milanese:

TABELLA 1-5: DOCUMENTAZIONE DEL PGT DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE

ATTI DEL PGT	TAVOLA	RAPPORTI CON IL PROGETTO	FIGURA
Documento di piano	QC.04a QC.04b DS.02	I documenti del "Quadro ricognitivo e programmatorio": - riprendono gli elementi paesaggistici evidenziati nella pianificazione di livello sovracomunale (Parco Agricolo Sud Milano riconosciuto anche come un "ambito di rilevanza paesistica", aree boscate e filari e siepi al margine delle strade circostanti il lotto, fascia di rispetto Reticolo Idrografico Minore); - Nell'area limitrofa al sito di interesse è presente un sito classificato come "ambiti delle aree di degrado – siti bonificati e contaminati"; - Ad una distanza di circa 130 metri sono presenti alcuni elettrodotti con tensione di 132 kv e 015 kv. - individuano la sensibilità paesaggistica dell'area inserendola nella classe 4.	Figura 1-15 Figura 1-16 Figura 1-17 Figura 1-18
	DS.01	La tavola delle "Previsioni di piano" del PGT, caratterizza l'area come urbanizzata con "ambiti di trasformazione in corso di attuazione".	Figura 1-18
	DS.03	I documenti dello "schema di rete ecologica comunale" identificano l'area come "Elementi di primo livello della RER", ai sensi della DGR n.8/10962 del dicembre 2009). Nell'area limitrofa al sito di interesse sono presenti "filari esistenti".	Figura 1-19
Piano delle Regole (PdR)	PR-04	La tavola "Disciplina delle Aree" inquadra il lotto di intervento tra gli "Ambiti di Trasformazione disciplinati dal Documenti di Piano".	Figura 1-20
	PdR-Pds 04	La tavola delle "Regole per gli interventi e l'uso del suolo" conferma che il sito di interesse ricade all'interno di un "ambito di trasformazione in corso di attuazione"	Figura 1-21
	PR-07	La tavola "Aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica" non individua criticità per l'area in oggetto. Le aree immediatamente circostanti il fontanile del Testiole risultano invece in "Classe 4- Fattibilità geologica con gravi limitazioni".	Figura 1-22
Piano dei Servizi (PdS)	PdS01	Individua l'area di interesse come "Ambiti di trasformazione in corso di attuazione"	

Dall'analisi del Documento di Piano e, in particolare dell'elaborato QC.03 "Carta dell'uso del suolo – stato di fatto" risulta che l'area in oggetto ricade principalmente in area con destinazione d'uso "Tessuti prevalentemente per attività industriali e artigianali" e, per una limitata porzione lungo il confine orientale, con "Aree verdi incolte".

FIGURA 1-14: CARTA DELL'USO DEL SUOLO – STATO DI FATTO

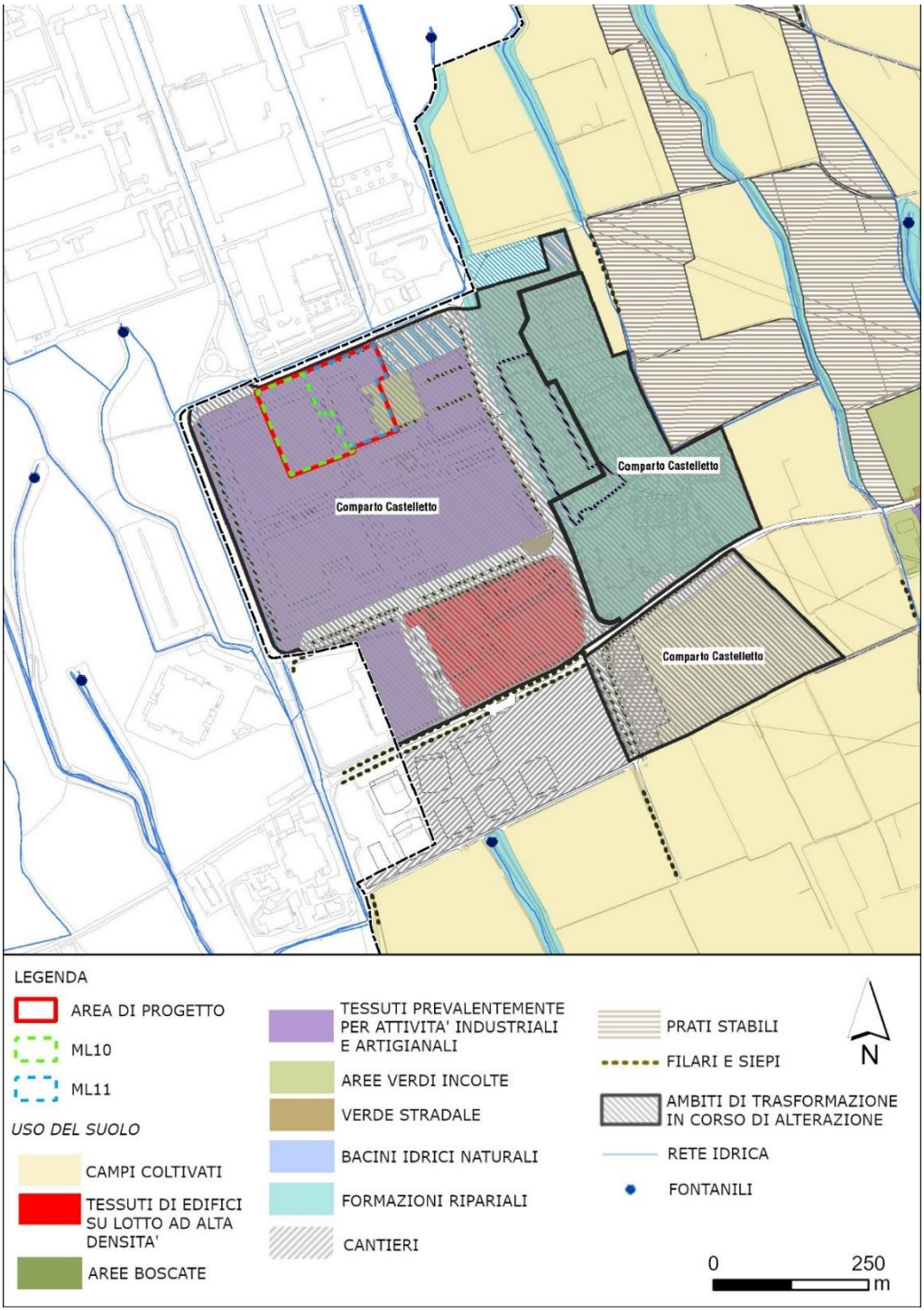

FIGURA 1-15: VINCOLI E TUTELE PAESAGGISTICHE SOVRAORDINATE

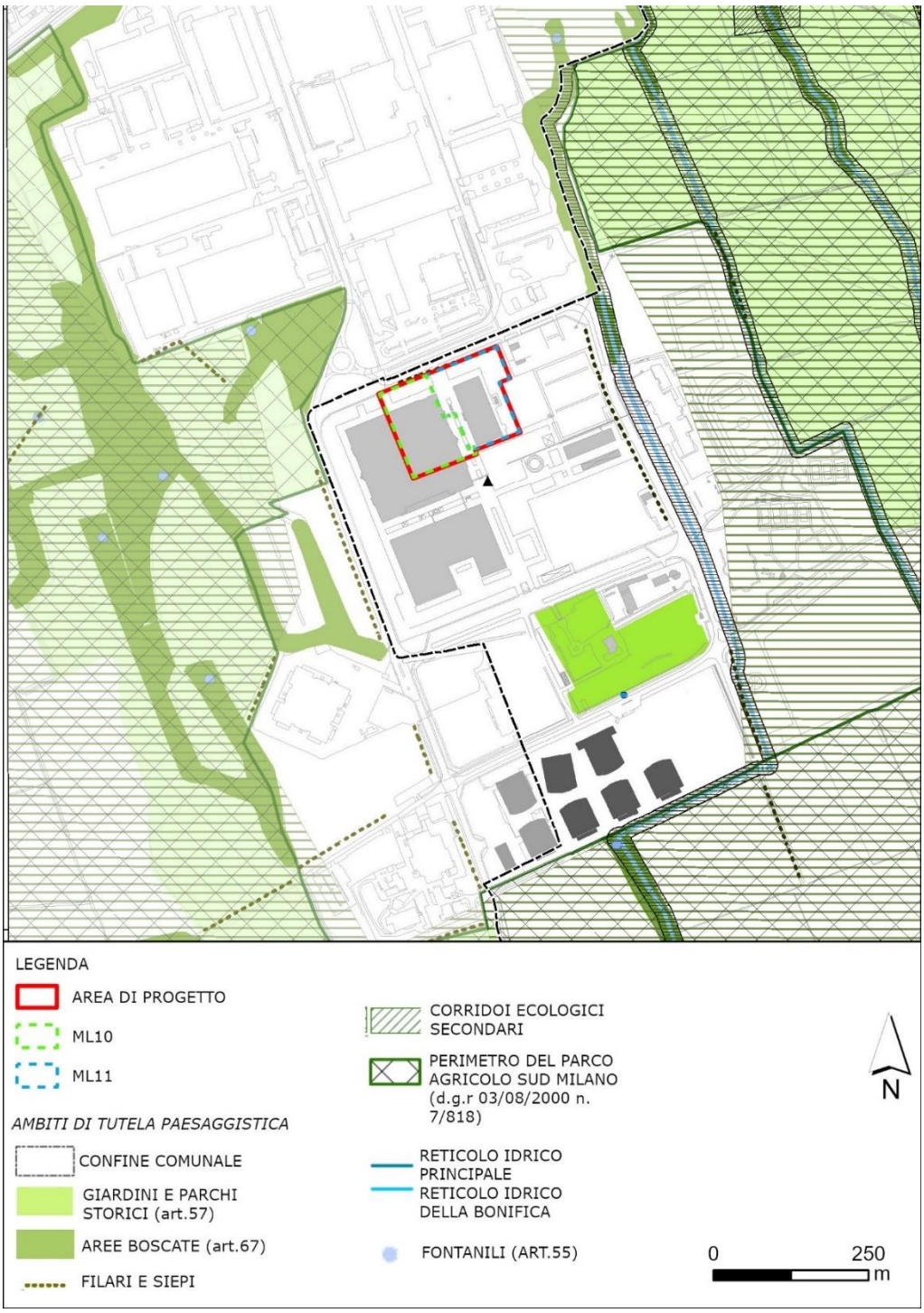

FIGURA 1-16: VINCOLI E TUTELE DI PIANO

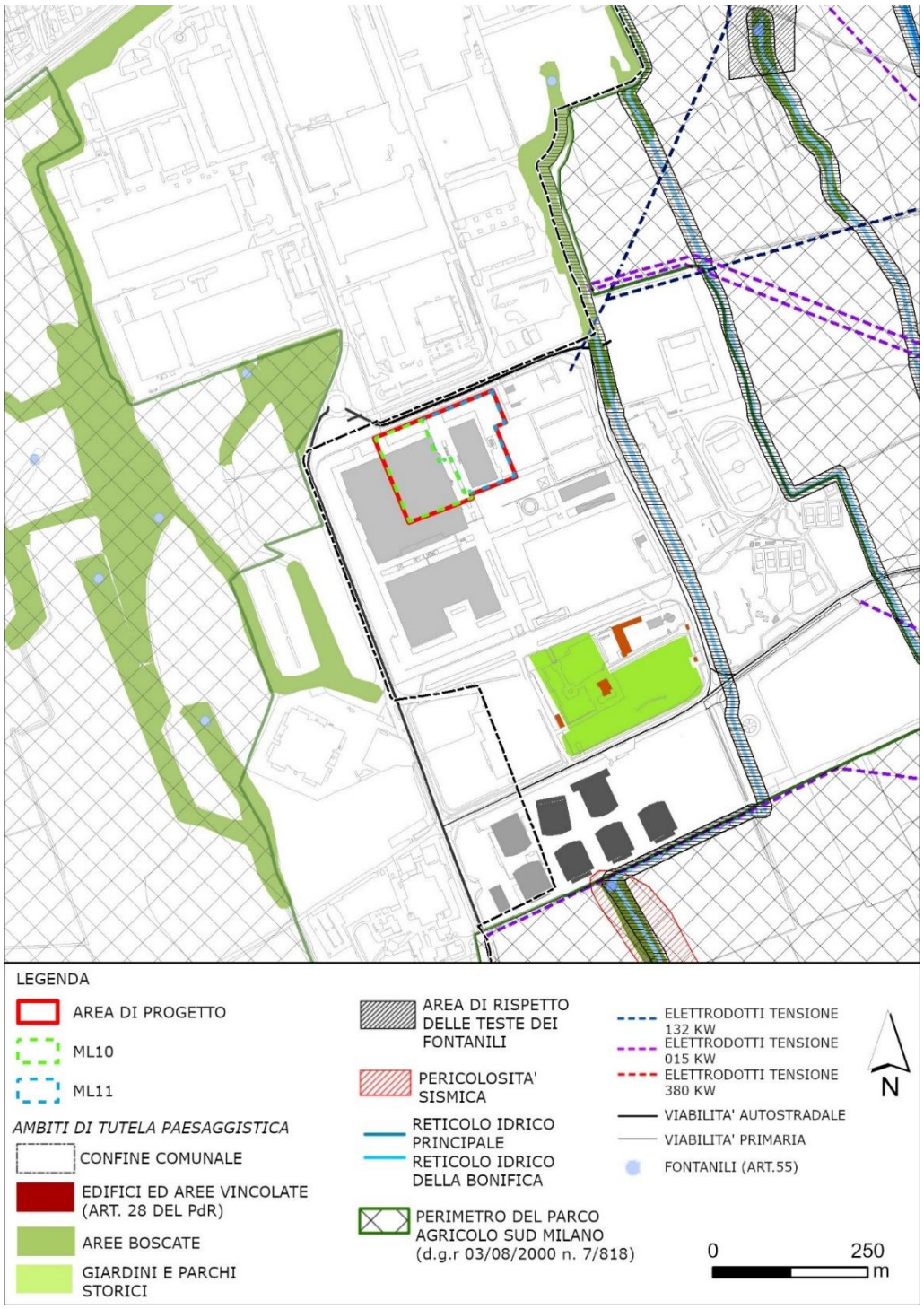

FIGURA 1-17: CARTA DELLA SENSIBILITA' PAESISTICA

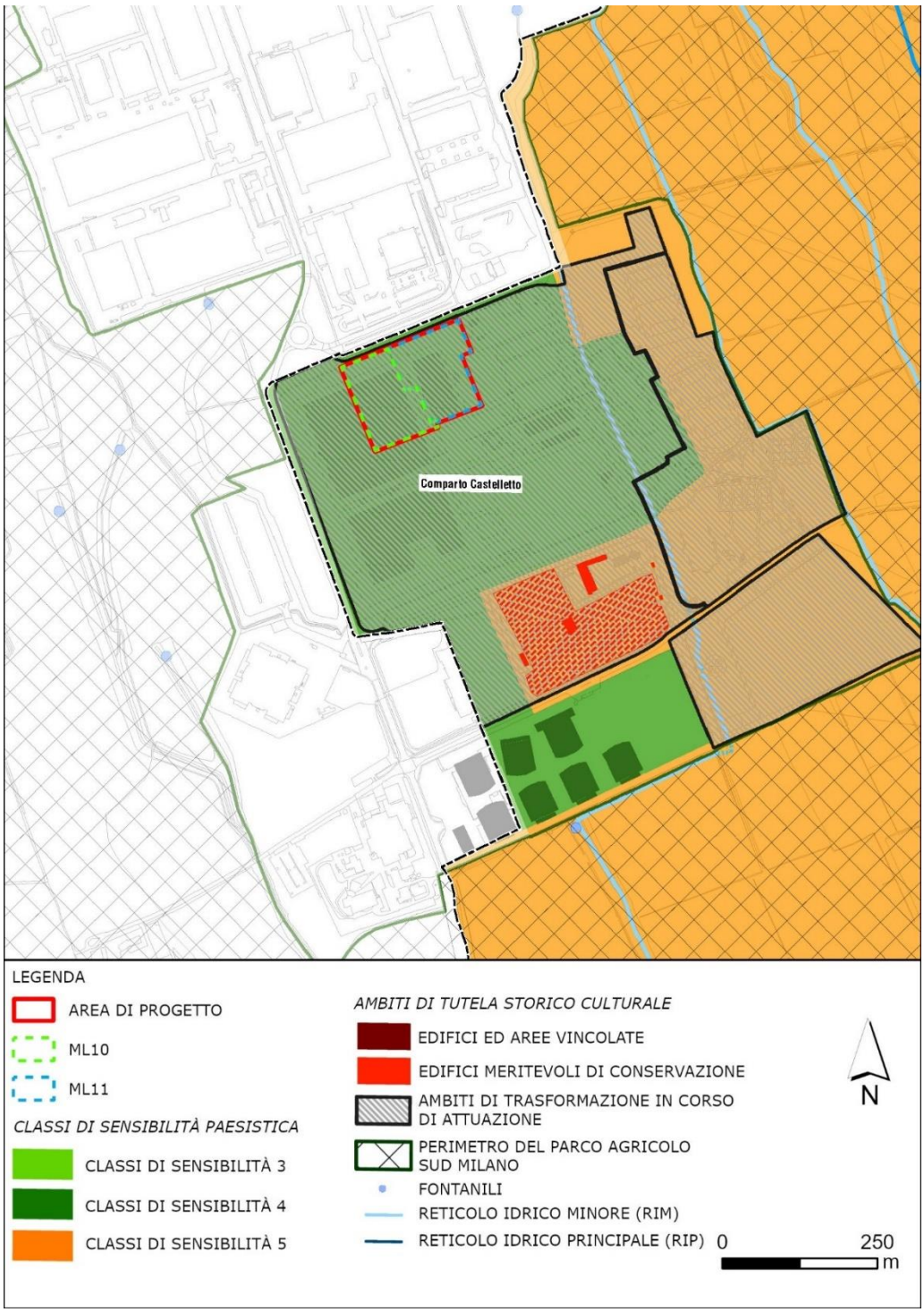

FIGURA 1-18: TAVOLA DELLE PREVISIONI DI PIANO

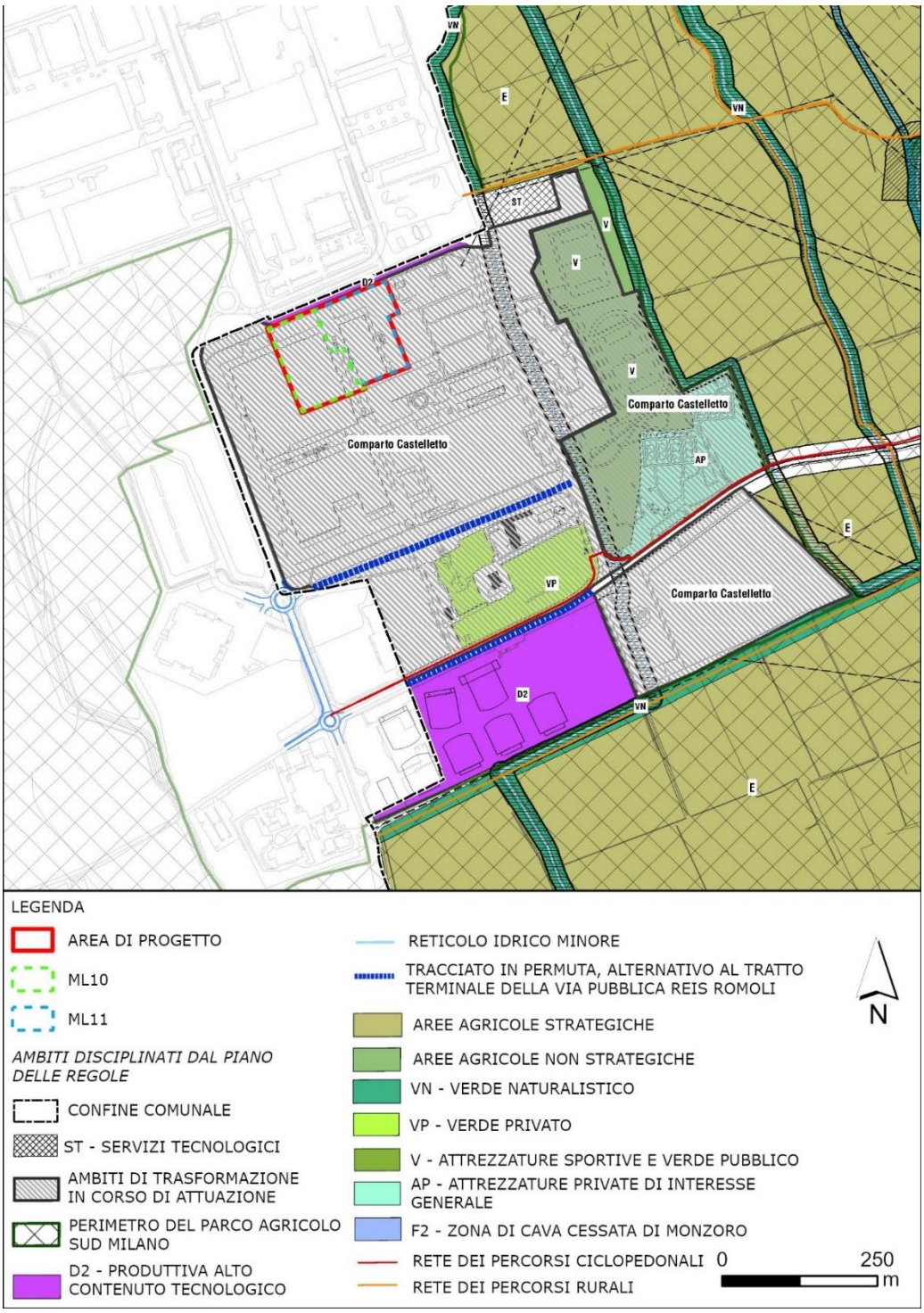

FIGURA 1-19: SCHEMA DI RETE ECOLOGICA COMUNALE

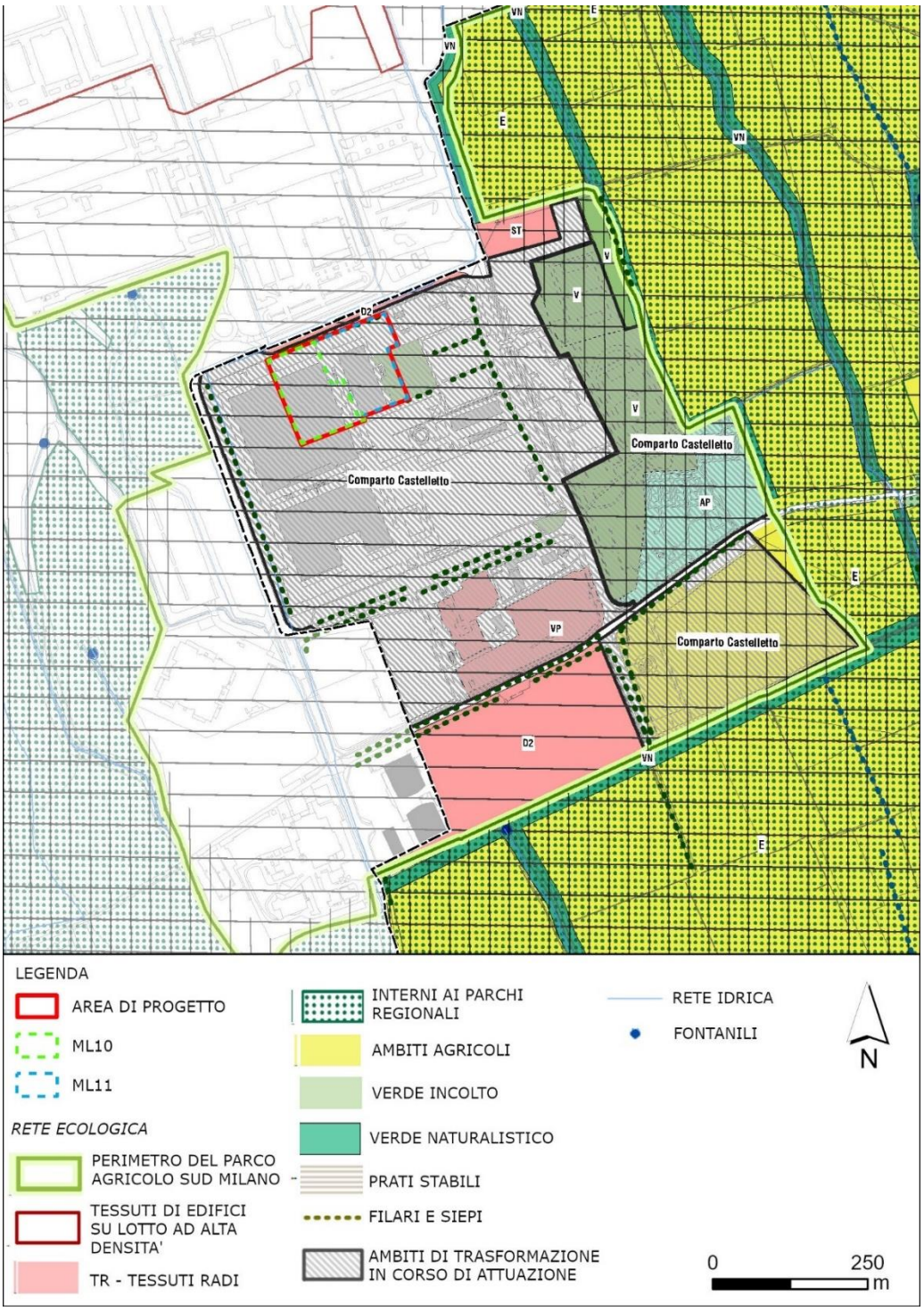

FIGURA 1-20: DISCIPLINA DELLE AREE

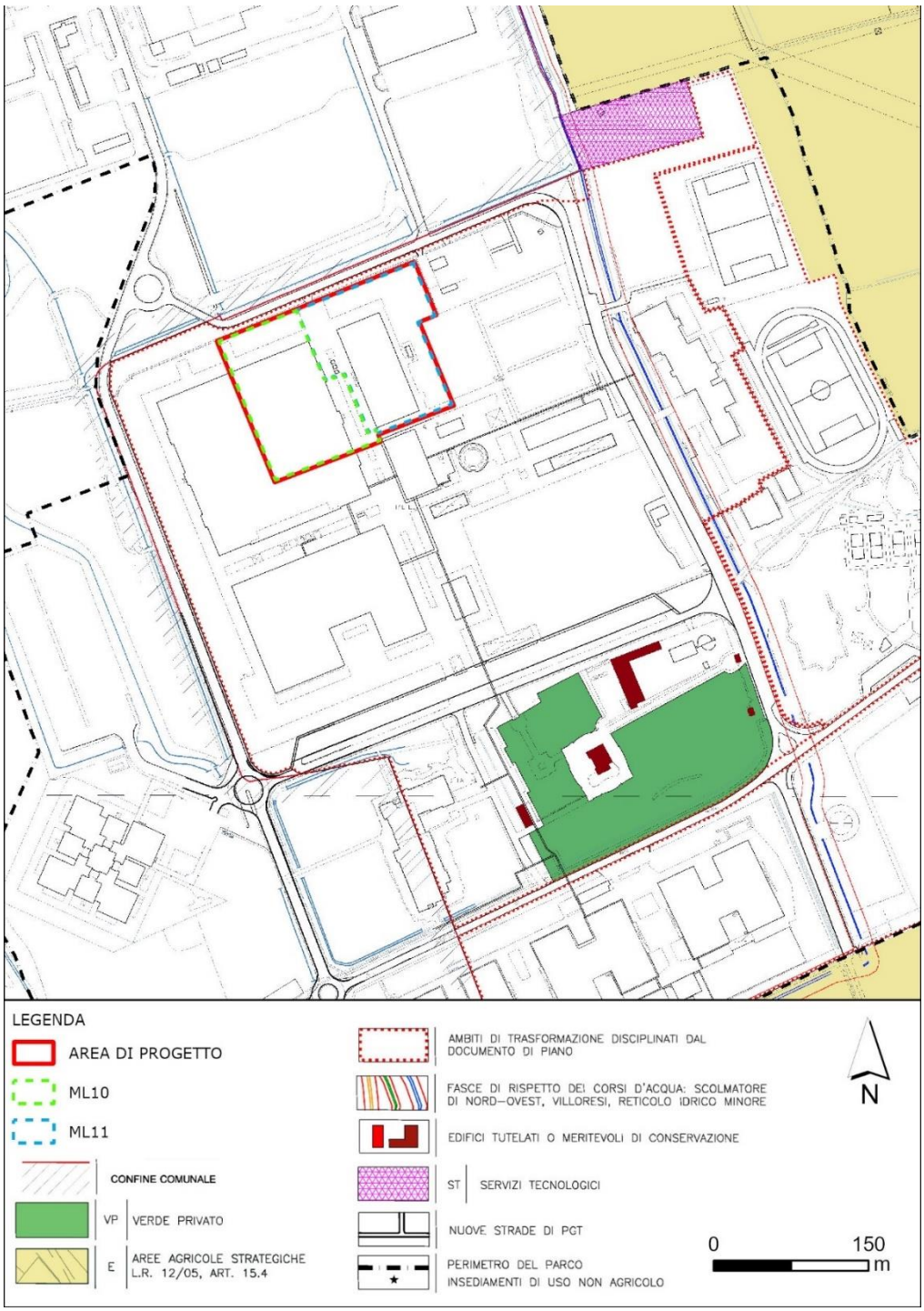

FIGURA 1-21: REGOLE PER GLI INTERVENTI E L'USO DEL SUOLO

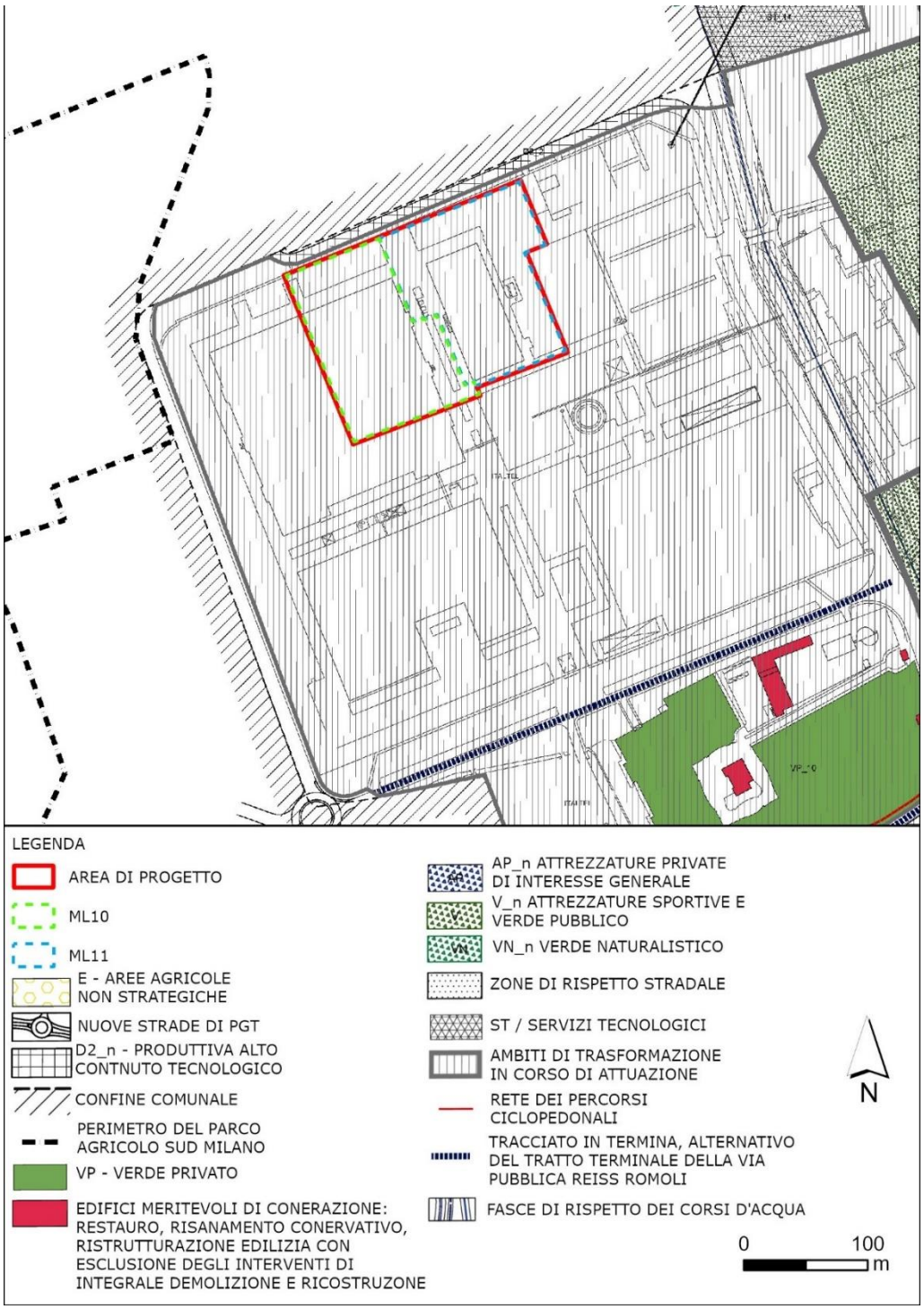

FIGURA 1-22: AREE A PERICOLOSITÀ E VULNERABILITÀ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

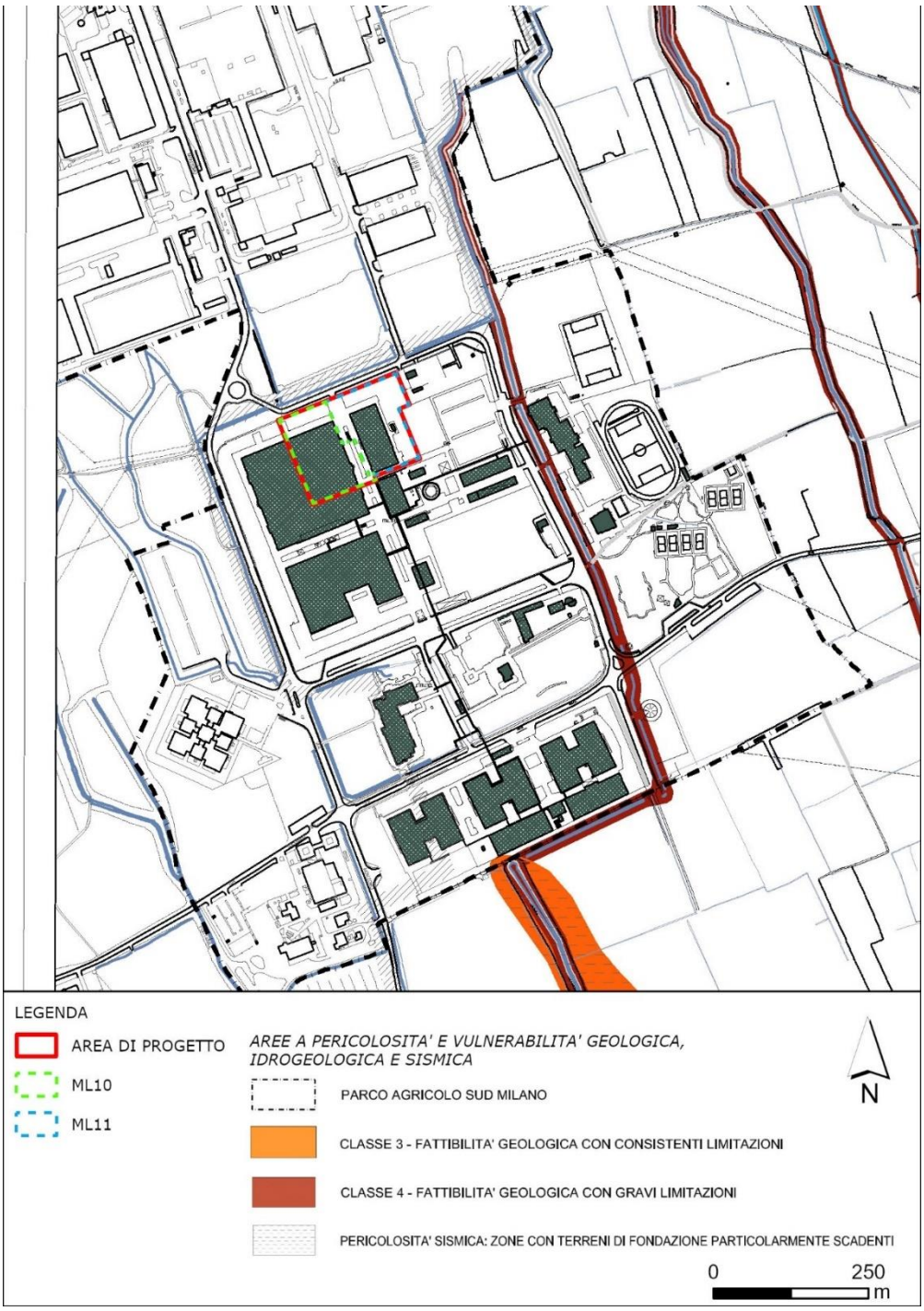

1.4.3 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite.

In attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8 e della legge regionale n.13/2001, la Giunta Regionale ha emanato, nella seduta del 2 luglio 2002 con la deliberazione n. VII/9776, il documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale". Con deliberazione di Giunta regionale 10 febbraio 2010 n.VIII/11349, pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (serie editoriale ordinaria n.8 del 22 febbraio 2010), è stata disposta l'integrazione dell'allegato tecnico alla deliberazione VII/9776 con un ulteriore paragrafo che riporta i criteri per la produzione degli elaborati grafici delle classificazione acustica, da trasmettere a Regione Lombardia, in formato elettronico georeferenziato (GIS).

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Settimo Milanese è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/03/2024.

1.4.3.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Per quanto indicato nella zonizzazione acustica comunale, risulta che l'intera area Data Center oggetto di indagine risulta ricadere in classe V, così come le aree limitrofe poste a Nord e Sud-Ovest, con edifici produttivi e di pertinenza (compresa Villa Litta Modignani).

I limiti di norma previsti nelle vicinanze dell'impianto risultano pertanto i seguenti.

TABELLA 1-6: LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

Classe di destinazione d'uso del territorio	Limite di immissione sonora – periodo diurno (6-22)	Limite di immissione sonora – periodo notturno (22-6)
Classe V – Aree prevalentemente industriali	70	60

FIGURA 1-23: STRALCIO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

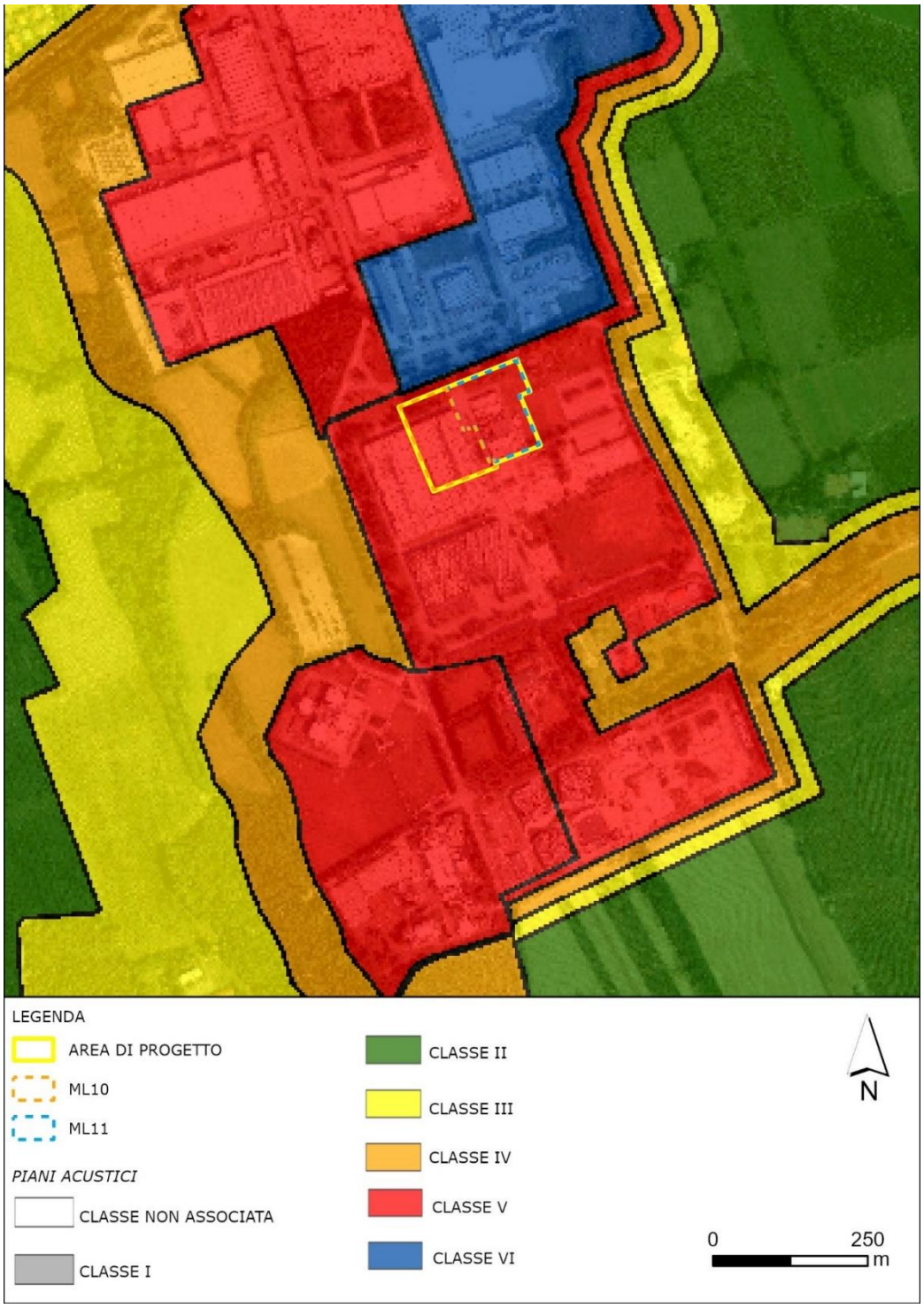

1.5 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE

1.5.1 LINEE GUIDA REGIONALI – D.G.R. 24 GIUGNO 2024 – N.XII/2629

La Regione Lombardia con la Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/2629 del 24 giugno 2024 ha fornito le prime indicazioni ai soggetti interessati alla realizzazione di Data Center e indirizzi uniformi ai Comuni.

La Giunta Regione ha pertanto deliberato di approvare l'allegato A, come parte integrante dell'atto sopra citato, recante **"Linee guida per la realizzazione in Lombardia di infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche- Data Center"**.

Le nuove Linee Guida, ponendo attenzione agli aspetti ambientali, urbanistici ed energetici, definiscono un quadro dettagliato per la localizzazione, costruzione e gestione dei Data Center. Tali Linee Guida, pertanto, forniscono alle amministrazioni comunali e agli operatori del settore delle precise indicazioni, anche con l'obiettivo di perseguire un maggiore sviluppo sostenibile ed un'evoluzione coordinata delle infrastrutture IT sul territorio regionale.

Si riporta nel seguito una sintesi dei contenuti delle Linee Guida Regionali:

- **Definizione di Data Center** o centri di elaborazione dati (CED) – come infrastrutture fisiche ospitanti apparecchiature IT come server e sistemi di storage. Queste infrastrutture sono fondamentali per l'elaborazione, l'archiviazione e la gestione dei dati, supportando anche l'implementazione di applicazioni di intelligenza artificiale. I Data Center possono, pertanto, contribuire attivamente allo sviluppo industriale e all'innovazione; tenendo tuttavia in considerazione che tali strutture necessitano di una connessione alla rete elettrica.
- **Classificazione di Data Center** in diverse categorie, ognuna con caratteristiche specifiche:
  - *Hyperscale*: Strutture di grandi dimensioni con un fabbisogno energetico superiore a 100 MW, che hanno, di norma, uno sviluppo per fasi con tempi di realizzazione successivi dettati dalla graduale crescita di fabbisogni di servizi destinati ai clienti finali;
  - *Colocation*: Strutture di medie dimensioni con un fabbisogno energetico superiore a 5 MW;
  - *Edge*: Strutture di piccole dimensioni, spesso container, con un fabbisogno energetico inferiore a 1 MW;
  - *HPC (High Performance Computing):* Variano per dimensioni e fabbisogno energetico, ma in generale richiedono elevate capacità di calcolo per scopi come l'intelligenza artificiale e/o operazioni complesse.
  - *Cripto-mining*: Spesso sono container o piccoli edifici, con un fabbisogno energetico elevato ma una gestione relativamente semplice con poche risorse.
- **Determinazione delle autorizzazioni ambientali** necessarie in base alla potenza termica:
  - *Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):* Necessaria per strutture con una potenza termica nominale dei gruppi di emergenza superiore a 50 MW. È necessario che il Proponente acquisisca preventivamente il provvedimento di esclusione da VIA.
  - *Valutazione di Impatto Ambientale (VIA):* Richiesta per impianti con potenza complessiva superiore a 150 MW.
  - *Valutazione Ambientale Strategica (VAS):* Da verificare nell'ambito della pianificazione comunale per Data Center di medie e grandi dimensioni.

Il punto n.4 dell'Allegato A, sottolinea l'importanza della collaborazione tra le amministrazioni comunali e gli operatori che intendono realizzare Data Center. Si evidenzia, inoltre, la necessità di valutare le istanze relative a strutture di medie e grandi dimensioni in sede di Conferenza dei Servizi, con l'espressione del parere da parte della Provincia e della Città Metropolitana territorialmente interessata.

- **Indirizzi per la localizzazione dei Data Center**: sotto il profilo urbanistico tali strutture sono considerate compatibili con le destinazioni d'uso produttiva e direzionale. I comuni possono valutare l'idoneità della localizzazione delle varie tipologie di strutture in relazione a criteri specifici individuati al punto n.5 delle Linee Guida in oggetto.

1.5.1.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Nel merito della D.G.R. n. XII/2629 del 24/06/2024, il progetto in esame, prevedendo una potenza complessiva superiore a 150 MW_t, è sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) all'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Inoltre, come illustrato nel paragrafo 1.4.2.1, sotto il profilo urbanistico (PGT - Piano di Governo del Territorio), risulta che l'area in oggetto è già urbanizzata con destinazione d'uso "Tessuti prevalentemente per attività industriali e artigianali". Ciò risulta essere in linea con gli indirizzi forniti dalla D.G.R. di cui sopra.

Inoltre, come approfondito nel paragrafo 1.4.2, l'intervento si colloca all'interno di una più vasta opera di riqualificazione prevista dalla variante del Piano Attuativo "Castelletto Uno". Quest'ultima prevede di rafforzare la struttura economica e produttiva della zona e di consolidare la creazione di un Polo Tecnologico capace di sfruttare la posizione strategica dell'ambito.

1.5.2 LINEE GUIDA NAZIONALI – D.M. N. 257 DEL 02 AGOSTO 2024

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con decreto direttoriale n. 257 del 2 agosto 2024 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha adottato le "**Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei Data Center**".

Le Linee guida sono tese a indirizzare in modo specifico le istanze relative alla particolare tipologia di opere consistenti nei *Data Center assistiti da gruppi elettrogeni di emergenza con potenza superiore complessivamente a 50 MW_t.* L'obiettivo posto è stato di definire i principali aspetti in ordine a progetti di Data Center soggetti a valutazione ambientale, descrivendo le metodologie applicabili e chiarendo le modalità di adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore. Tale strumento deve essere considerato in combinato disposto con le disposizioni contenute nella *Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*

Le Linee Guida illustrano il quadro procedimentale di riferimento da attivare a seconda della situazione di specie: AIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, VIA.

- **Data Center e Autorizzazione Integrata Ambientale:** Ove la potenza termica nominale dei gruppi di emergenza sia superiore a 50 MW si ricade in attività IPPC soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). È necessario, pertanto, che il Proponente acquisisca, prima del rilascio dell'AIA e di ogni altra autorizzazione, il provvedimento di esclusione da VIA o il provvedimento di compatibilità ambientale.

Il progetto dovrà essere sottoposto alternativamente a:

- **Verifica di assoggettabilità a VIA:** se la potenza installata dei gruppi elettrogeni di emergenza, considerata in forma aggregata, è compresa tra i 50 e i 150 MW termici. Tale fase è volta a verificare se il progetto può essere escluso dal procedimento di VIA.
- **Valutazione di impatto ambientale:** se la potenza installata dei gruppi elettrogeni di emergenza, considerata in forma aggregata, è superiore a 150 MW termici.

In caso di presenza di più categorie d'opera sottoposte a valutazione ambientale, le stesse dovranno essere valutate in un'unica procedura.

Il capitolo 2 "Aspetti Ambientali e Sanitari" di dette Linee guida, richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di analizzare tutte le componenti ambientali e sanitarie per lo stato *ante operam, di esercizio, di manutenzione e di emergenza.*

In particolare, per quanto concerne:

- *Progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica inferiore a 300 MW:* è necessario effettuare l'identificazione della popolazione potenzialmente esposta agli effetti legati al progetto.
- *Progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (Allegato II, punto 2, D.Lgs n°152/06 e s.m.i)*: è necessario dar corso ad apposita **Valutazione di Impatto Sanitario (VIS).**

Le Linee guida, riportano anche delle indicazioni relativamente alla gestione dei rifiuti da demolizione e terre e rocce da scavo; acque di lavaggio o scarichi produttivi, unitamente agli indirizzi in materia di paesaggio, beni culturali e aspetti socio-economici.

Gli ultimi capitoli sono focalizzati su:

- **misure di mitigazione** (da individuare già in fase di progetto): volte ad ottimizzare l'inserimento dell'opera minimizzandone al contempo gli impatti,
- **misure di compensazione**: finalizzate al riequilibrio del Sistema ambientale, con particolare riferimento al consumo di suolo. Si richiedono delle misure di compensazione con una superficie almeno pari a quella consumata (da localizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini),
- **Piano di monitoraggio ambientale (PMA):** da predisporre per tutte le componenti ambientali con particolare attenzione all'area del Data Center, del tracciato dei suoi collegamenti a terra e dell'area in cui potrebbero potenzialmente manifestarsi gli impatti diretti e indiretti. Il PMA deve essere redatto per le fasi di ante operam, corso d'opera e post operam. In particolare, si esplicita che la predisposizione di un PMA è necessaria per il rilascio dell'AIA.

1.5.2.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Come anticipato al par. 1.2.6, il progetto sarà soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale e ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Diversamente, non sarà oggetto di Valutazione di Impatto Sanitario, in quanto la potenza installata sarà inferiore a 300 MW.

Gli ulteriori temi affrontati all'interno delle linee guida verranno approfonditi nei relativi capitoli del presente studio.

1.5.3 PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) DELLA REGIONE LOMBARDIA E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE IN ZONE E AGGLOMERATI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE

Con D.G.R. n. 593 del 06/09/2013, la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA). Con D.G.R. n. 449 del 02/08/2018 è stato approvato l'aggiornamento del PRIA (PRIA 2018) che ha confermato i macrosettori di intervento e le misure già individuate nel PRIA 2013 procedendo al loro accorpamento e rilancio. Il PRIA 2018 è lo strumento di pianificazione e programmazione di Regione Lombardia in materia di qualità dell'aria ed è volto alla individuazione e alla attuazione di misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell'aria attraverso una maggiore specificazione delle azioni e un rilancio delle iniziative di medio e lungo periodo già previste dal PRIA 2013, oltreché ad un rafforzamento dell'azione complessiva negli ambiti di intervento già valutati nella procedura di VAS svolta nell'ambito del procedimento di approvazione del PRIA.

Il PRIA 2018 è predisposto ai sensi della normativa nazionale e regionale:

- il D.lgs. n. 155 del 13/08/2010, che ne delinea la struttura ed i contenuti;
- la legge regionale n. 24 dell'11/12/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la delibera del Consiglio Regionale n. 891 del 6/10/2009, "Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell'aria", che ne individuano gli ambiti specifici di applicazione. L'obiettivo strategico, previsto nella DCR 891/09 e coerente con quanto richiesto dalla norma nazionale, è raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente.

Gli obiettivi generali della pianificazione e programmazione regionale per la qualità dell'aria sono pertanto:

- rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti superi tali riferimenti;
- preservare da peggioramenti nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori limite.

All'interno del PRIA 2018, non essendo intervenuti elementi di modifica normativi delle condizioni regionali di riferimento rispetto al PRIA 2013 e non sussistendo diversi obblighi di aggiornamento sullo stato della qualità dell'aria e delle emissioni in atmosfera, viene confermata la zonizzazione approvata con DGR n. 2605 del 30 novembre 2011.

La DGR n. 2605 del 30 novembre 2011 suddivide il territorio regionale nelle seguenti zone ed agglomerati:

- Agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- Zona A – Pianura ad elevata urbanizzazione;
- Zona B – Pianura;
- Zona C – Montagna;
- Zona C1 – zona prealpina e appenninica;

- Zona C2 – zona alpina;
- Zona D – Fondovalle.

Il Comune di Settimo Milanese, all'interno del quale è situato il progetto in esame, ricade nella Zona dell'Agglomerato di Milano.

Al fine del miglioramento della qualità dell'aria in Lombardia, il PRIA prevede azioni direttamente indirizzate a contrastare l'emissione di inquinanti atmosferici e più generali interventi strutturali che agiscono sulla qualità di processi, prodotti e comportamenti, evidenziando il sistema di interrelazioni che influisce complessivamente sui trend della qualità dell'aria.

Le azioni previste sono prevalentemente di natura strutturale, quindi orientate ad agire permanentemente sulle fonti e sulle cause delle emissioni, in un'ottica di breve, medio e lungo termine.

I macrosettori tematici individuati, suddivisi in ulteriori settori, sono:

- Trasporti su strada e mobilità;
- Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia;
- Attività agricole e forestali.

Inoltre, il Piano individua le azioni trasversali, identificate come quelle non strettamente rientranti nei macrosettori elencati; rientrano tra le azioni trasversali quelle relative alla comunicazione, alla salute, alla programmazione territoriale e ai controlli.

Con la D.G.R. XII/1754 del 15/01/2024 la Giunta ha deliberato di procedere al rafforzamento delle misure attuative del PRIA vigente negli ambiti di intervento relativi ai tre settori maggiormente responsabili delle emissioni:

- Attività agricole e forestali;
- Energia e impianti industriali;
- Trasporti strada e mobilità

Tale D.G.R. prevede inoltre di avviare una nuova pianificazione regionale in materia di tutela della qualità dell'aria, sulla base degli aggiornamenti normativi e di pianificazione introdotti a livello europeo, nazionale e regionale e tenendo conto della nuova Direttiva per la qualità dell'aria. Ha inoltre previsto la costituzione di un Tavolo di consultazione scientifica composto da esperti del mondo accademico (formalizzato con decreto n. 6599 del 29/4/2024) con funzioni di consultazione, a titolo gratuito, a supporto dello sviluppo della proposta di nuova pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria e fino alla sua approvazione.

1.5.3.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Da un punto di vista della qualità dell'aria, il territorio interessato dal Data Center rientra nella zona critica dell'Agglomerato di Milano. Gli agglomerati sono caratterizzati, oltre che da un'elevata densità abitativa e di traffico, dalla presenza di attività industriali e da elevate densità di emissioni di PM10 primario, NO_X e COV. Inoltre, si tratta di aree che presentano maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato (TPL).

L'opera è stata progetta al fine di minimizzare il proprio impatto sullo stato di qualità dell'aria, verrà infatti alimentata grazie alla rete elettrica nazionale prevedendo di ridurre dove possibile

al minimo l'utilizzo dei gruppi elettrogeni. Per una dettagliata caratterizzazione della componente atmosferica nell'area del sito, nonché delle misure tecnologiche e operative implementate per ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti, si rimanda all'Annex 5A - Studio dispersione inquinanti in atmosfera".

1.5.4 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia, con l'approvazione della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (modificata dalla L.R. 18/2006) ha indicato il "Piano di tutela delle acque (PTA)" di cui all'art.121 del D. Lgs.152/06, come lo strumento per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque.

Il PTA è costituito da:

- Atto di Indirizzi, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. X/929 del 10/12/2015;
- Programma di Tutela e Uso delle Acque – PTUA 2016, approvato con Delibera n. 6990 del 31/07/2017, che costituisce la revisione del precedente PTUA 2006 approvato con Deliberazione n. 2244 del 29/03/2006.

L'Atto di Indirizzi individua gli obiettivi e le linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica della Regione Lombardia, sulla base delle quali la Giunta Regionale ha predisposto il Programma di Tutela e Uso delle Acque. Come indicato anche nell'Atto di Indirizzi, il conseguimento degli obiettivi strategici richiede che il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) orienti prioritariamente le scelte di programma nelle seguenti linee di indirizzo:

- tutela delle acque sotterranee, per la loro valenza in relazione all'approvvigionamento potabile attuale e futuro, nonché di tutti i corpi idrici superficiali destinati al prelievo ad uso potabile;
- tutela delle acque lacustri, in relazione alla loro molteplice valenza relativa all'utilizzo a scopo potabile, al mantenimento della presenza di specie acquatiche di interesse economico nonché alla balneazione;
- raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, identificando in particolare le aree sovra sfruttate;
- assicurazione della sinergia di obiettivi e misure con le politiche di conservazione della fauna e degli habitat previsti dai piani di gestione delle aree SIC/ZPS e di quelli relativi alle aree protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 6 dicembre 1991;
- attuazione delle misure necessarie affinché siano arrestate o gradualmente eliminate le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie e sia ridotto l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici che contribuiscono a determinare uno stato ecologico non buono dei corpi idrici;
- applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica e, in generale, di sistemi di gestione sostenibile del drenaggio urbano;
- aumento di consapevolezza, conoscenza e competenza tra la cittadinanza e tra tutti gli operatori pubblici e privati;

- aumento dell'efficacia delle attività di controllo e monitoraggio, anche mettendo a rete tutti i soggetti che a diverso titolo sono tenuti o sono disponibili a svolgere attività di sorveglianza;
- mantenimento di un deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua superficiali, che garantisca la salvaguardia del mantenimento delle condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi acquatici e una buona qualità delle acque interessate, in coerenza con gli indirizzi europei sul mantenimento di un deflusso del flusso ecologico.

In aggiunta, con DGR n. X/4596 del 17/12/2015 è stato approvato il contributo della Regione Lombardia al Piano di revisione e aggiornamento del Piano di gestione distretto idrografico fiume Po ciclo 2016/21, che riguarda l'elenco dei corpi idrici oggetto specifico della pianificazione del distretto idrografico del fiume Po per il periodo 2016/21, la classificazione dei corpi idrici superficiali per lo stato ecologico e lo stato chimico e dei corpi idrici sotterranei per lo stato qualitativo e lo stato quantitativo e indicazione degli obiettivi, l'individuazione delle aree protette. In particolare, per quanto attiene la tutela dei corpi idrici destinati alla tutela di specie ittiche economicamente significative, all'estrazione di acqua per il consumo umano destinati alla balneazione, l'analisi delle pressioni e stima dei loro impatti sullo stato dei corpi idrici, il piano delle misure a responsabilità regionale per il periodo 2016/21.

1.5.4.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Relativamente al materiale cartografico del PTUA, nella Tavola 1 "Corpi idrici superficiali e bacini drenanti – Fiumi e Laghi" sono individuati i corpi idrici superficiali e i relativi bacini drenanti. L'area di progetto ricade all'interno del bacino drenante del Ticino (sottobacino Ticino sublacuale) identificato dal codice IT03N0080985LO.

Nelle Tavole 11 "Registro delle aree protette" del PTUA sono individuate e perimetrate le aree protette.

In particolare, la Tavola 11A individua e perimetra le aree designate per l'estrazione di acqua per il consumo umano in relazione alle zone di protezione della idrostruttura sotterranea classificate come superficiale (ISS), di fondovalle (ISF), intermedia (ISI) e profonda (ISP).

Dall'analisi della Tavola 11A non emergono interferenze tra gli interventi in progetto e le aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano relative a zone di protezione della idrostruttura di fondovalle (ISF) e sotterranea superficiale (ISS).

Si rileva che l'area interessata dagli interventi in progetto ricade nelle aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano relative alla idrostruttura intermedia (ISI) e profonda (ISP).

Gli interventi inoltre interessano l'area di ricarica relativa alla idrostruttura sotterranea superficiale (ISS); le Norme Tecniche di Attuazione non contengono alcuna prescrizione per la realizzazione di interventi in tali aree.

La Tavola 11B individua invece le aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271/CE e dell'articolo 91 del D. Lgs.152/06, e le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola, oltre alle acque dolci idonee alla vita dei pesci e aree designate per la protezione di specie ittiche acquatiche significative dal punto di vista economico e alle aree designate come acque di balneazione. La Tavola 11B mostra che tutta la Regione Lombardia è identificata come "Bacino drenante Area Sensibile", per la quale non sono introdotte specifiche norme prescrittive riferibili al progetto proposto.

Infine, nella Tavola 11C sono rappresentate le aree protette e le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie: gli interventi in progetto sono esterni alle SIC, ZSC, ZPS e alle altre aree protette rappresentate sulla carta.

Per quanto concerne l'indagine dello stato qualitativo e chimico-fisico del Malandrone, è stato effettuato lo studio "Definizione stato ecologico del fontanile Malandrone". A tal fine, tramite una stazione di monitoraggio appositamente collocata, sono stati analizzati i quattro parametri che concorrono alla determinazione dell'indice LIMeco: ossigeno disciolto, azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale, riportando uno stato di qualità delle acque **sufficiente**. Per maggiori approfondimenti si rimanda allo studio di cui sopra.

1.5.5 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

L'area di intervento appartiene al territorio disciplinato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, in particolare ricade all'interno del bacino idrografico del Fiume Olona.

Lo stato attuale della pianificazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po comprende diversi strumenti distinguibili tra piani stralcio ordinari e piani straordinari.

I piani stralcio attualmente approvati secondo le procedure previste dalla Legge 183 del 1989 sono i seguenti:

- Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF), approvato con DPCM 24 luglio 1998 e s.m.i.;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 e s.m.i.;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del delta del Fiume Po (PAI Delta), approvato con DPCM 13 novembre 2008.

I piani straordinari approvati con procedure straordinarie in base a leggi specifiche, sono:

- Piano Straordinario per le Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato (PS267);
- Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione (PS45).

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico: esso coordina le determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari.

Il PAI contiene:

- La delimitazione delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e Fascia C) dell'asta del Po e dei suoi principali affluenti (Elaborato 8);
- La delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, delle aree in dissesto per frana, valanga, esondazione torrentizia e conoide (Elaborato 2 - Allegato 4) che caratterizzano la parte montana del territorio regionale;
- La perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e sul reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura (zona I e zona BPr) (Elaborato 2 - Allegato 4.1);

- Le norme alle quali le sopracitate aree a pericolosità di alluvioni sono assoggettate (Elaborato 7 – Norme di attuazione).

Si specifica che la determinazione del rischio idraulico e idrogeologico riportata nel PAI è riferita ad unità elementari costituite dai confini amministrativi (Comuni) e deriva dalla valutazione della pericolosità, connessa alle diverse tipologie di dissesto, e della vulnerabilità propria del contesto socioeconomico e infrastrutturale potenzialmente soggetto a danni in dipendenza del manifestarsi di fenomeni di dissesto. Questa procedura di valutazione ha permesso l'assegnazione di quattro classi di rischio, così definite:

- "R1 – Rischio Moderato", per la quale i danni sociali ed economici risultano marginali;
- "R2 – Rischio Medio", per la quale sono possibili danni minori agli edifici ed alle infrastrutture che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- "R3 – Rischio Elevato", per la quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche;
- "R4 – Rischio Molto Elevato", per la quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, oltre che la distruzione di attività socioeconomiche.

Inoltre, il PAI si configura come piano "cornice", che vede la sua attuazione nei Piani redatti dalle Amministrazioni locali (Piani territoriali, Strumenti urbanistici – PGT, Piani di settore) che, attraverso la verifica di compatibilità, ne realizzano un aggiornamento continuo. Pertanto, gli strumenti urbanistici e di area vasta vengono rivisti per verificarne la congruità rispetto ai problemi idrogeologici.

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali sui corsi d'acqua principali del bacino idrografico del fiume Po (PSFF) è lo strumento per la delimitazione della regione fluviale, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli e direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali. Esso contiene la definizione e la delimitazione cartografica delle fasce fluviali dei corsi d'acqua principali, limitatamente ai tratti arginati a monte della confluenza in Po (Fascia A di deflusso della piena, Fascia B di esondazione, Fascia C di inondazione per piena catastrofica).

Il PAI Delta costituisce il terzo e conclusivo Piano Stralcio Ordinario del Piano di Bacino per il settore relativo all'assetto idrogeologico, dopo il PAI e il PSFF. Rispetto al quadro degli obiettivi assunti nel bacino del Po, nel PAI Delta sono state inoltre individuate azioni specifiche per il territorio del Delta, in considerazione della compresenza di habitat naturali di particolare pregio, di un assetto idraulico totalmente artificiale, che determina per il territorio un livello di rischio idraulico residuale con connotazioni specifiche, e di una struttura sociale ed economica moderatamente dinamica.

Il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267) si connota come strumento che affronta in via di urgenza le situazioni più critiche nel bacino idrografico, in funzione del rischio idrogeologico presente.

Il Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi

idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione (PS45) ha l'obiettivo di rispondere all'esigenza di stabilire condizioni di rischio idrogeologico compatibile almeno sulla parte del territorio del bacino che è stata colpita dall'evento alluvionale. Le aree maggiormente colpite dall'alluvione corrispondono al bacino idrografico del fiume Tanaro e all'asta del Fiume Po. Il PS45 si occupa inoltre di aree circoscritte con situazioni di elevata criticità e precedentemente già individuate nell'ambito delle attività di pianificazione in corso, che richiedono interventi rilevanti a carattere strutturale per la difesa idraulica dei maggiori centri abitati della pianura oppure per la difesa sia di centri abitati che di infrastrutture.

Infine, in ottemperanza alla necessità di coordinamento tra il Piano di Gestione per il Rischio di Alluvione (PGRA, si veda paragrafo 3.2.4) e gli strumenti di pianificazione di bacino sancita dal D. Lgs.49/2010, con Decreto del Segretario Generale n. 115/2015 è stato pubblicato lo schema di progetto di Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PAI e del PAI Delta. Tale progetto di Variante delle NTA è stato adottato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n.5 del 07/11/2016 e, successivamente, in data 25/05/2018 è stato pubblicato su GURL n.120 il DPCM del 22/02/2018 l'"Approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po - integrazioni all'elaborato 7 (norme di attuazione) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po – integrazioni all'elaborato 5 (norme di attuazione)"; tale Variante alla NTA del PAI contiene le norme in materia di coordinamento tra il PAI/PAI Delta e il PGRA.

1.5.5.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Dall'analisi della cartografia allegata al PAI (Figura 1-24), si rileva che gli interventi in progetto non ricadono nelle aree in rischio idrogeologico molto elevato (*Allegato 4.1 - Atlante perimetro aree a rischio idrogeologico elevato* dell'Atlante dei Rischi Idraulici ed Idrogeologici) e che il Comune di Settimo Milanese è classificato con rischio di esondazione R2 (*Allegato 1 – Elenco dei Comuni per classi di rischio* dell'Atlante dei Rischi Idraulici ed Idrogeologici). Il Piano procede inoltre alla delimitazione delle fasce fluviali: il sito di progetto non ricade all'interno di alcuna fascia fluviale apposta ai corsi d'acqua.

FIGURA 1-24: STRALCIO DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

1.5.6 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) DEL DISTRETTO IDROGRAFICO PADANO

Il PGRA è stato introdotto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D. Lgs.49/2010 e s.m.i.. Per ciascun distretto idrografico, il Piano focalizza l'attenzione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all'insieme di tutte le aree a rischio, e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti Gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento pubblico in generale.

Il primo PGRA (PGRA 2015) è adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 17 dicembre 2015, approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 e definitivamente approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016.

La prima revisione del PGRA (PGRA 2021), relativa al sessennio 2022-2027, è stata adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po con deliberazione n. 3 del 29 dicembre 2020 e approvata con deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2021; è definitivamente approvata con d.p.c.m. del 1° dicembre 2022.

Le misure del Piano si concentrano su tre bersagli prioritari:

- migliorare nel minor tempo possibile la sicurezza delle popolazioni esposte utilizzando le migliori pratiche e le migliori e più efficaci tecnologie a disposizione;
- stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed economici delle alluvioni;
- favorire una tempestiva ricostruzione e valutazione post evento per trarre insegnamento dalle informazioni raccolte.

A supporto del processo di conoscenza del territorio e di definizione delle priorità di carattere tecnico, finanziario e politico riguardo alla gestione del rischio di alluvioni, a corredo del PGRA sono state predisposte le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni che riportano le potenziali conseguenze negative associate ai vari scenari di alluvione, comprese le informazioni sulle potenziali fonti di inquinamento ambientale a seguito di alluvioni, così come richiesto dalla Direttiva 2007/60/CE. Le mappe contengono anche indicazione delle infrastrutture strategiche, dei beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nelle aree allagabili nonché degli impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale.

Le mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, ecc.) e il corrispondente grado di rischio, distinto in 4 classi: R1-Rischio moderato o nullo, R2-Rischio medio, R3-Rischio elevato e R4-Rischio molto elevato.

1.5.6.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Sono state consultate le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione, aggiornate al 2022 e disponibili sul geoportale regionale, relative al territorio lombardo (Figura 1-25). Dall'analisi di entrambe le mappe risulta che gli interventi in progetto sono esterni alle aree perimetrate dal PGRA. Per concludere, il PRGA non presenta limiti alla realizzazione degli interventi di progetto.

FIGURA 1-25: STRALCIO DEL PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

1.5.7 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Ai sensi del Regio Decreto Legge 3267 del 1923 sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui al medesimo decreto (artt. 7, 8 e 9) possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

1.5.7.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

L'Area di Studio non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico o forestale ai sensi del Regio Decreto Legge 3267 del 1923 (Figura 1-26).

FIGURA 1-26: CARTA DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

1.5.8 AREE PERCORSE DAL FUOCO

La Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ha come finalità la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, quale bene

insostituibile per la qualità della vita, e impone agli enti competenti compiti di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'art. 10, comma 2, della succitata norma impone l'obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi da incendio nell'ultimo quinquennio al fine di applicare su di essi i seguenti divieti e prescrizioni, previsti dall'art. 10 comma 1,della stessa legge 353/2000:

- le zone boscate ed i pascoli di cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente allo incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessaria alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto;
- è inoltre vietata per dieci anni, sui presenti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base di strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione;
- sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dello ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

1.5.8.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Come si rileva dalla Figura 1-27, l'area di progetto non è stata interessata da incendi boschivi negli anni relativi ai dati disponibili.

FIGURA 1-27: AREE PERCORSE DAL FUOCO

1.5.9 PIANO CAVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Il Piano Cave è lo strumento con il quale si attua la pianificazione in materia di attività estrattiva e che determina tipi e quantità di sostanze di cava estraibili, modalità di escavazione e le norme tecniche da osservare nell'esercizio dell'attività estrattiva.

Nel territorio della Città metropolitana di Milano i materiali inerti estratti sono esclusivamente ghiaia e sabbia, mentre non sono presenti materiali lapidei.

Il Piano cave individua 24 Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) per la coltivazione delle sostanze minerarie di cava nonché le 7 cave cessate in cui la ripresa dell'attività estrattiva è consentita esclusivamente per interventi di recupero ambientale (Rg).

1.5.9.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Dal catalogo dati del Geoportale della Regione Lombardia è presente la perimetrazione delle aree interessate dalla presenza di cave attive e cave cessate, dal quale si conferma che nessuna cava interessa l'area di progetto (Figura 1-28).

FIGURA 1-28: AREA CAVE ATTIVE E CAVE CESSATE

1.5.10 AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000

Le aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e le aree naturali protette sono regolamentate da specifiche normative. La Rete Natura 2000 è formata da un insieme di aree, che si distinguono come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate dagli Stati membri in base alla presenza di habitat e specie vegetali e animali d'interesse europeo e regolamentate dalla Direttiva Europea 2009/147/CE (che abroga la 79/409/CEE cosiddetta Direttiva "Uccelli"), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e dalla Direttiva Europea 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche. La direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva "Habitat", è stata recepita dallo stato italiano con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 s.m.i., "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

A dette aree si aggiungono le aree IBA che, pur non appartenendo alla Rete Natura 2000, sono dei luoghi identificati in tutto il mondo sulla base di criteri omogenei dalle varie associazioni che fanno parte di BirdLife International (organo incaricato dalla Comunità Europea di mettere a punto uno strumento tecnico che permettesse la corretta applicazione della Direttiva 79/409/CEE), sulla base delle quali gli Stati della Comunità Europea propongono alla Commissione la perimetrazione di ZPS.

La Legge 06/12/1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", a seguito della quale è stato istituito l'Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP), classifica le aree naturali protette in:

- **Parchi Nazionali** - Aree al cui interno ricadono elementi di valore naturalistico di rilievo internazionale o nazionale, tale da richiedere l'intervento dello Stato per la loro protezione e conservazione (istituiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio);
- **Parchi naturali regionali e interregionali** - Aree di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (istituiti dalle Regioni);
- **Riserve naturali** - Aree al cui interno sopravvivono specie di flora e fauna di grande valore conservazionistico o ecosistemi di estrema importanza per la tutela della diversità biologica e che, in base al pregio degli elementi naturalistici contenuti, possono essere statali o regionali.

Inoltre, la Regione Lombardia, con la Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 1983 e s.m.i. "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" ha previsto l'istituzione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS). Ai Comuni è attribuita la facoltà di promuovere l'istituzione di tali PLIS e di stabilire la disciplina di salvaguardia, le modalità di funzionamento e i piani di gestione.

1.5.10.1 RAPPORTI CON IL PROGETTO

Dall'analisi della cartografia disponibile sul Geoportale della Regione Lombardia[3] risulta che l'area di progetto è esterna alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) e ad altre aree naturali protette, incluse aree IBA e aree PLIS (FIGURA 1-29).

In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e in virtù della vicinanza a siti Natura 2000, inferiore a 5 km, il Progetto verrà comunque sottoposto alla procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale, Livello I (screening), al fine di valutarne gli eventuali effetti significativi sui siti Natura 2000.

[3] http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale

FIGURA 1-29 – AREE NATURALI PROTETTE

ERM HAS OVER 140 OFFICES ACROSS THE FOLLOWING COUNTRIES AND TERRITORIES WORLDWIDE

Argentina
Australia
Belgium
Brazil
Canada
China
Colombia
Denmark
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Kazakhstan
Kenya
Malaysia
Mexico
Mozambique
Netherlands
New Zealand
Panama
Peru
Poland
Portugal
Romania
Singapore
South Africa
South Korea
Spain
Switzerland
Taiwan
Thailand
UAE
UK
US
Vietnam

ERM Italia S.p.A.
Via San Gregorio, 38
20124 Milano - Italia

T: +39 02 674401

www.erm.com